

221^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 1981

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente MORLINO

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Annunzio di decreti di scioglimento di consigli comunali Pag. 11866

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 11866

CONGEDI 11865

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 11867

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 11866

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 11865

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 11865

Presentazione di relazione 11866

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 11865

Discussione:

« Normativa organica per i profughi » (149), d'iniziativa del senatore Gherbez e di altri senatori;

« Normativa organica per i profughi » (240), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori.

(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento).

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Normativa organica per i profughi »:

BARSACCHI (PSI), relatore . . . 11886 e *passim*

DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno 11887 e *passim*

GHERBEZ (PCI)	Pag. 11904
PAVAN (DC)	11906
PISTOLESE (MSI-DN)	11902

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio » (1040), d'iniziativa del senatore Fermariello e di altri senatori:

* BIASINI, <i>ministro dei beni culturali e ambientali</i>	11879, 11884
CHIARANTE (PCI)	11876
FERMARIELLO (PCI)	11882, 11884
* GUTTUSO (PCI)	11873
RASTRELLI (MSI-DN)	11867
SPITELLA (DC), <i>relatore</i>	11877
ULIANICH (Sin. Ind.)	11872

« Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (955):

DI VAGNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	11911, 11914
---	--------------

MORANDI (PCI)	Pag. 11906, 11913, 11915
MURMURA (DC), <i>f.f. relatore</i>	11910
PAVAN (DC)	11915

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI 11866

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	11916
Annunzio di ritiro di interrogazioni	11920
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	11916

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981 11920

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

BERTONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Gusso per giorni 5.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 30 gennaio 1981, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1761. — Deputati **KESSLER** ed altri. — « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano » (1286) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 31 gennaio 1981, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici » (1287);

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92 » (1288).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MURMURA, **ROCCAMONTE**, **COLOMBO** Ambrogio, **DI LEMBO**, **SCARDACCIONE**, **VINAY**, **GUALTIERI**, **PALA**, **CENGARLE**, **DEL NERO**, **D'AMELIO**, **SANTALCO**, **FIMOGNARI**, **ORIANA**, **FERRARA** Nicola, **NEPI** e **AMADEO**. — « Disposizioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in attuazione delle direttive CEE del 15 luglio 1975 e del 20 marzo 1978 » (1289).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

GUERRINI ed altri. — « Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57: " Intervento straor-

dinario a favore della pesca marittima" » (1236), previo parere della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

SCEVAROLLI ed altri. — « Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile » (1219), previo parere della 12ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 30 gennaio 1981, il senatore Vernaschi ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (955).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 14 gennaio 1981 — Doc. IV, n. 53 — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, nu-

mero 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, per l'esercizio 1979 e per il periodo 1º gennaio-20 marzo 1980 (*Documento XV, n. 5*);

dell'Ente acquedotti siciliani, per gli esercizi dal 1977 al 1979 (*Doc. XV, n. 49*);

dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, per gli esercizi dal 1972 al 1979 (*Doc. XV, n. 50*);

dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, per gli esercizi 1978 e 1979 (*Doc. XV, n. 51*).

Tali documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Annunzio di trasmissione di decreti di scioglimento di Consigli comunali

P R E S I D E N T E. Con lettera dell'8 gennaio 1981, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel quarto trimestre 1980 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Borgia (Catanzaro), Pizzo Calabro (Catanzaro), Centola (Salerno), S. Egidio del Monte Albino (Salerno) e Civitella del Tronto (Teramo).

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

P R E S I D E N T E. Nello scorso mese di gennaio, i ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio** » (1040), **d'iniziativa del senatore Fermariello e di altri senatori**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Spadolini, Cipellini, Perna, Bartolomei, Chiaromonte, Ariosto, Gualtieri, Anderlini, Faedo, Guttuso, Bonifacio, Chiarante, Maravalle, Valenza, Ulianich, Procacci, Mola e Patriarca.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, vorrei premettere, a questo mio intervento di merito sulla legge per il risanamento di Pompei e per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del complesso monumentale, due considerazioni di fondo. La prima ha carattere soggettivo e quindi è di poca importanza; la se-

conda ha carattere oggettivo ed è di grande rilevanza.

La prima considerazione riguarda le forze politiche che, attraverso alcuni onorevoli colleghi, hanno presentato al Parlamento questo disegno di legge di iniziativa del senatore Fermariello, primo firmatario, e di esponenti di tutte le forze politiche; nel contesto di questa presentazione manca la firma di un rappresentante del nostro Gruppo e non per nostra cattiva volontà. Anzi, se accenno a questo motivo che ho definito di ordine soggettivo, è soltanto per rivendicare in quest'Aula e nel Parlamento italiano una qualità che mi appartiene a titolo esclusivo: sono l'unico parlamentare che è anche consigliere comunale di Pompei. Sono quindi il rappresentante titolato della volontà del popolo ed in questo senso mi sento impegnato come gli altri nella presentazione di una legge che, attraverso i suoi momenti, positivi e negativi, potrà veramente offrire l'occasione, in questa sede, per un dibattito approfondito e soprattutto per un impegno globale in relazione ai problemi al nostro esame.

La seconda considerazione di ordine obiettivo è invece riferita alla situazione particolare in cui, dopo la presentazione del disegno di legge o poco prima di essa, si è trovato il complesso archeologico a causa del sisma. Quindi le previsioni della continuazione ordinaria, del prosieguo di quella che fu la legge speciale del 1976, in modo da rendere possibile l'ulteriore andamento dei lavori di ripristino, di conservazione e di protezione del complesso, si sono venute a scontrare con una realtà completamente modificata.

Intuisco che nei lavori preparatori e in Commissione si è fatto di questa nuova situazione un esame approfondito. Comprendo ed ho preso cognizione che si è fatto un esplicito riferimento alla disposizione normativa contenuta nella legge di conversione del decreto-legge sul terremoto, in base alla quale anche per la tutela dei beni culturali e dei beni ambientali sono state disposte provvidenze. Però devo ricordare che il riferimento a quella disposizione di legge risulta, rispetto al contesto, assolutamente carente

e inadeguato, per cui la speranza che attraverso il fondo già destinato nella legge di conversione per le immediate esigenze del post-terremoto possa trovare ingresso una qualsiasi possibilità di intervento sul complesso di Pompei mi sembra un riferimento assolutamente non pertinente. Ho anche visto attraverso i lavori della Commissione che c'è un espresso rinvio di questa problematica alla futura legge quadro sulla ricostruzione, ma anche questo rinvio mi sembra che non possa in questo momento costituire un motivo di tranquillità e di sicurezza. Tutti quanti conosciamo qual è la problematica che si ricollega in tutte le zone terremotate al fatto sismico. Tutti quanti sappiamo quanti valori culturali archeologici ed ambientali siano stati distrutti o compromessi e abbiano comunque bisogno di solidissimi interventi. Quindi non è che si possa fare eccessivo affidamento — relativamente a Pompei — per quanto riguarda le future disposizioni della legge quadro per le ricostruzioni.

C'è ancora una riserva che è stata espressa dalle forze politiche, quella di trovare ovunque, attraverso le varie disposizioni già prese, quelle che ci apprestiamo a varare, l'altra già presa in materia di legge di conversione sul terremoto e la legge quadro futura sulla ricostruzione, un momento unificante che renda organico l'intervento dello Stato, del Governo, delle forze politiche in relazione a questo problema grandissimo.

Dirò subito, senza fare polemica, che il nostro Gruppo voterà a favore di questa legge nella misura in cui ritiene questo intervento un provvedimento semplicemente aggiuntivo e complementare a quello che doveva essere il grande programma, il grande disegno organico che bisognerà assolutamente affrontare per Pompei. Io ritengo che sia impossibile in questo momento settoriale disgiungere la valutazione di questo provvedimento da una visione globale di fondo, che appunto non può essere assolutamente disgiunta dalla valutazione dell'assoluta eccezionalità del reperto archeologico di cui parliamo.

Vorrei ricordare, soprattutto come consigliere comunale di Pompei, che ci troviamo

dinanzi ad un fatto unico al mondo. Opportunamente il relatore Spitella ha detto che la necessità, direi l'obbligo morale e civile di conservazione di questo monumento archeologico è tale e di tale valore proprio in funzione del modo con cui ci è pervenuto; quella improvvisa sepoltura di una città viva rende ancora viva la città sepolta, vivo il suo significato, viva la sua visione. È proprio la eccezionalità, il punto unico nel mondo di questo complesso archeologico che deve veramente rivolgere tutte le forze politiche, il Parlamento, il Governo, ad un impegno globale per Pompei. L'ultimo evento del sisma ha ancora fortissimamente compromesso le situazioni già carenti e già gravemente preoccupanti.

Lo stesso relatore ha riconosciuto che tra i beni esistenti a Pompei vi sono circa 20.000 metri quadrati di affreschi dell'epoca — 2.000 anni fa — ed oltre 15.000 metri quadrati di pavimento autentico sempre dell'epoca. Basterebbe far riferimento solo a queste due dimensioni per comprendere tutti quanti quale sia il grandissimo, immenso valore che la nostra civiltà, la nostra storia, la nostra cultura ricavano da questa città vesuviana.

Ricordavo a me stesso che in fondo l'articolo 9 della Costituzione riserva proprio all'intervento dello Stato la tutela del patrimonio culturale ed archeologico. Ed è in base a questo principio di fondo della Costituzione che io richiamo tutte le forze politiche e soprattutto il Governo ad un impegno che per Pompei sia veramente globale, veramente unitario, non si limiti a queste leggi pur necessarie, ma che non potranno mai rendere e realizzare veramente in senso concreto la salvezza di quella città.

Se vogliamo passare al merito — e brevissimamente — della legge, dovrò subito precisare che purtroppo, nonostante i lavori eseguiti in base alla prima legge speciale del 1976, i cui fondi risultano quasi integralmente assorbiti, la situazione preesistente, che lo stesso relatore si premura di precisare, è tuttora purtroppo sussistente. Abbiamo infatti le aree di vecchissimo scavo parzialmente spogliate e poi lasciate nell'abbandono; abbiamo una seconda serie di aree scavate tra il 1878 e il 1938 in parte restau-

rate convenientemente, anche se secondo criteri parzialmente oggi superati e in parte fatiscenti o in pericolo per mancanza di manutenzione ordinaria; poi vi sono le aree scavate nel dopoguerra, soprattutto nel decennio 1950-1960, non restaurate e in parte crollate e comunque in condizioni di estrema fatiscenza. Questi elementi che già il relatore poneva a base della prima legge speciale mi pare sussistano tuttora in tutta la loro drammatica evidenza.

Per questa ragione deve dedursi che il tipo di intervento pur necessario che è stato eseguito non è servito affatto alle finalità, agli scopi primari, alla vera ed autentica motivazione in base alla quale il Parlamento e il Governo devono assumere impegno per una legge speciale.

Se questa situazione di così palmare evidenza oggi si presenta al Parlamento è perchè è mancata una visione organica alla quale tutti quanti noi dobbiamo richiamarci. In relazione ai provvedimenti specifici previsti dalla legge in esame, è chiaro che la destinazione dei fondi non può che servire a continuare e completare le opere già parzialmente realizzate con la precedente disposizione di legge.

Non ritengo, signor Ministro, di poter affermare in coscienza che ci sia veramente la possibilità di arrivare a quei tre tipi di operazioni che pure la relazione allegata alla legge prevede e dispone. Non so se sarà possibile completare la recinzione che ancora non è stata ultimata. Non so se sarà veramente possibile con questi fondi proteggere, attraverso le tettoie superiori, i monumenti più pregiati. Non so se sarà possibile proteggere con un sistema efficiente, dai furti e dalle rapine che quotidianamente vanno a depauperarlo, un patrimonio di tanta grandezza. So per certo però che queste opere anche se saranno completate non saranno sufficienti perchè nel complesso delle situazioni che si presentano a Pompei ben altro deve essere il taglio in base al quale si possa veramente arrivare alla configurazione di un minimo di certezza per opere che sono indispensabili, che tutti ritengono indispensabili a tutela di un patrimonio artistico di valore eccezionale.

Come fatto emblematico mi pare di poter ricordare che nel 1950-55 fu realizzato a spese dello Stato il famoso *Auditorium*, un complesso strutturale del quale appena appena si fa cenno nella relazione di accompagnamento alla legge che avrebbe dovuto incentivare tutte le posizioni culturali, gli approfondimenti, gli studi di questa unica e grandissima gemma nel mondo. Purtroppo l'*Auditorium* è in rovina nè sono stati disposti fondi per poterne realizzare la riparazione. Ed è veramente degradante, è il segno dello scollamento dei tempi che una opera di questo genere, realizzata nel 1950, non ha sopravvissuto ad una sola generazione. Dinanzi alla storia di millenni che ci si presenta quasi intatta nella sua vetustà, troviamo un'opera realizzata soltanto trent'anni fa che già è in completa decadenza.

Se avessi potuto partecipare ai lavori della Commissione con un'esperienza diretta, con la conoscenza dei fatti che ho sotto gli occhi, avrei pregato la Commissione e il relatore di voler prevedere per un momento una pausa nei lavori dell'*Antiquarium* — altro strumento importantissimo, ma che forse in questo momento poteva essere accantonato per i motivi di ordine tecnico che vi dirò da qui ad un momento — per dare la precedenza alla riparazione dell'*Auditorium*, opera sulla quale, se non si interviene subito, i danni saranno irreversibili ed irrimediabili. L'*Antiquarium*, opera importantissima, museo di vari oggetti d'arte, potrebbe essere rinviato nella sua prospettiva ed esecuzione in un secondo momento. Vorrei ricordare a me stesso, signor Ministro, che l'*Antiquarium* che la legge prevede di dover ristrutturare fu costruito nel 1861, poi distrutto dalle bombe nel 1943 e ricostruito nel 1948 sulla terrazza sovrastante la grande Villa imperiale presso Porta Marina. Ma l'attuale *Antiquarium* consta di sole sette sale che racchiudono o dovrebbero racchiudere in vetrina un campionario di tutte le principali opere d'arte e degli oggetti innumerevoli rinvenuti a Pompei. In più, vi dovrebbero trovar posto reperti di sculture, mentre gli spazi parietali sono insufficienti — quanto ad ampiezza e superficie — ai vari dipinti provenienti e da Pompei e dalle vil-

le dell'agro circostante. Poichè l'ampiezza dell'*Antiquarium* è di appena 398 metri quadrati, si è giunti ormai ad un tal punto di saturazione che è impossibile esporre completamente i reperti archeologici, anch'essi degni della conoscenza del pubblico. Questi ultimi, in parte sono stati trasportati al museo nazionale di Napoli (come monete, gemme ed oggetti di minore dimensione) mentre la maggior parte di essi sono immagazzinati in un deposito attiguo alla direzione, della misura di appena 80 metri quadrati. Tale locale è diviso in tre ambienti in cui sono sistemati circa 14.000 oggetti: piccole sculture, frammenti di pitture, iscrizioni, parti di mobilio, vasellame vario, lucerne, vetri, argenti, mobili sistemati a terra o in file sovrapposte, o ammassati su vecchie scaffalature lignee e chiusi in casse.

Tale stato di cose crea una situazione di congestione tale da rendere difficilissimo poter trovare uno spazio libero per prendere il materiale e studiarlo e impossibile avere una visione completa per la sua catalogazione. Ma se appunto la funzione dell'*Antiquarium* deve essere finalizzata alla visita dei turisti, uno spazio così ristretto non consentirà mai un approfondito esame, una giusta valorizzazione dei prodotti. Se si pensa che in una sola giornata a Pompei affluiscono 30.000 visitatori, si comprende che uno spazio di 398 metri quadrati non è certo sufficiente per una visita adeguata a tanti valori. Allora, la proposta che poteva essere fatta era quella di sospendere per il momento la visione dell'*Antiquarium*, di destinare in prevalenza i fondi all'opera più urgente che invece è l'*Auditorium*, per evitare che tutto vada in rovina, salvo riprendere una proposta, che peraltro esisteva già nel precedente disegno di legge: quella di realizzare un nuovo *Antiquarium* nella zona immediatamente propinqua agli attuali limiti del recinto degli scavi, un *Antiquarium* che servisse proprio quale porta d'ingresso alla città sepolta, museo di concentrazione dei reperti più validi proprio all'ingresso dell'attuale città degli scavi.

Una siffatta programmazione consentirebbe di evitare un tipo di spesa improduttiva qual è quella per una ricostruzione im-

mediata di un *Antiquarium* che in fondo non potrebbe servire ai suoi scopi e alle sue finalità.

Abbiamo detto che questa legge offriva la possibilità di un discorso più ampio sul problema di Pompei, quindi mancherei al mio dovere se in questo momento non cogliessi l'occasione della presenza del signor Ministro per denunciare un fatto che ritengo di estrema gravità. Approfittando della legge di pronta emergenza per il terremoto, il consiglio comunale di Pompei, nella seduta del 28 gennaio 1981, pochi giorni fa, su una determinazione del commissario Zamberletti in base alla quale bisognava provvedere, a cura del comune, ad indicare delle aree sulle quali sistemare infrastrutture e prefabbricati mobili e pesanti per dare alloggio ai terremotati, in una convulsa seduta ha stabilito di individuare e di stabilire per l'espropriazione un'area di circa 20.000 metri quadrati, area che viene definita di via Civita Giuliana.

Forse non si riesce a comprendere il motivo di questa mia denuncia qui in Aula alla sua responsabilità, signor Ministro, se non enuncio rapidissimamente qual è la situazione delle presenze politiche nel consiglio comunale di Pompei.

Abbiamo due liste democristiane, una ortodossa e l'altra scissionistica, ma dopo le elezioni immediatamente associate, che esprimono i tre quarti dei consiglieri presenti; non sono presenti i partiti minori dell'area laica e socialista; i socialisti sono inglobati in questa maggioranza già macroscopica; restano all'opposizione soltanto due forze politiche; del mio partito io sono l'unica espressione.

Ebbene, in questa seduta del 28 gennaio scorso, riproducendo una previsione di piano regolatore che era stata regolarmente respinta (e adesso vi leggo l'ufficiale motivazione da parte della sovrintendenza), il consiglio comunale ha approvato come destinazione delle aree per la sistemazione dei prefabbricati una zona particolarmente pregiata e di valore ambientale e di valore paesaggistico e di valore archeologico.

L'area di cui parlo, che nel vecchio piano regolatore, poi respinto, proprio per la impossibile destinazione di zona destinata

« a campings e a scuole di archeologia », venne così definita dalla sovrintendenza alle antichità di Napoli e Caserta: « La previsione » — quella vecchia che viene oggi reiterata confidando sulla potestà assoluta che ha il commissario di Governo Zamberletti di non tener conto di quelle che sono le situazioni generali anche della legislazione vigente, dei pareri degli organismi preposti a determinate tutele: quindi un tentativo di contrabbandare con l'emergenza e con l'esigenza immediata questa nuova realizzazione in zona protetta — « viene per la prima volta ad intaccare e distruggere la splendida area verde a nord degli scavi che costituisce l'unica zona paesaggisticamente bella ed intatta che consente di vedere e di studiare anche urbanisticamente la città antica nel suo ambiente, consentendo anche, con l'attuale destinazione agricola, la conservazione delle splendide e densissime ville dell'agro antico, ivi localizzate in questi ultimi cento anni attraverso scavi sporadici e foto aeree ».

Ora, signor Ministro, il tentativo posto in essere dal consiglio comunale di Pompei costituisce un attentato diretto alla conservazione dei valori paesaggistici. Penso che appartenga alla sua personale e diretta responsabilità intervenire e fare avvertito il commissario di Governo Zamberletti perchè non si consenta sotto il profilo dell'emergenza questa ignobile speculazione.

Tornando al tema generale, certamente il problema di Pompei prevede e deve contemplare un impegno di natura diversa. Secondo il nostro punto di vista due sono le situazioni necessarie perchè il programma possa veramente arrivare a soluzioni definitive, diverse e tranquillizzanti.

Ho già accennato alla possibilità di riprendere il vecchio discorso già approvato sul grande, nuovo *Antiquarium* quando le possibilità economiche lo consentiranno. Ma su un secondo punto mi preme qui fare una richiesta all'onorevole Ministro e mi meraviglia che nessuno nella discussione sulla proposta di legge ne abbia individuato la possibile esecuzione senza costi eccessivi. Sappiamo che presso il suo Ministero, signor Ministro, in base all'articolo 18 del regolamento di ordinamento del Ministero dei beni culturali,

esiste un istituto centrale per il restauro che esplica le funzioni della ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico, che svolge, fra le altre, indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenire e inibirne gli effetti, che esegue indagini necessarie alla formulazione di programmi, che presta consulenza e provvede all'insegnamento del restauro, in particolare per il personale tecnico, scientifico, eccetera.

La proposta che formulo, indipendentemente dall'approvazione di questa legge che ha un carattere provvisorio e complementare, è di realizzare una sezione staccata di questo istituto centrale presso Pompei. Affezionare quella gente a questo valore è uno dei primi passi per garantirsi la conservazione nel tempo di Pompei. È impensabile che una cittadina di 20.000 abitanti, che ha questo patrimonio nel suo comparto, che associa a questa grande testimonianza artistica di civiltà e di storia anche un miracolo di religione e di fede, non riesca a trovare in questi valori così eccezionali la forza del suo progresso: bisogna fare in modo che i pompeiani sentano il valore che tutto il mondo dà a Pompei; e se per avventura dovessimo accorgerci — Governo, Parlamento, forze politiche — che per Pompei non c'è sufficiente forza italiana per salvarne il valore e il prestigio, dovremmo avere il coraggio e la forza di rivolgerci all'esterno. Apprezzo il suggerimento che è stato reso in Commissione da un collega: se veramente non riusciamo come Stato italiano, come Governo, come Parlamento a garantire questa sopravvivenza di valori, rivolgiamoci all'UNESCO; realizziamo quella grande solidarietà internazionale perchè Pompei non appartiene solo ai pompeiani, a Napoli e al Mezzogiorno, o solo all'Italia, ma al mondo.

Sotto questo profilo occorre un maggior approfondimento, al di là dell'argomentazione pratica, provvisoria e suppletiva di questa legge, che serve solo per le minime opere di conservazione: che sia questa l'occasione perchè tutti sentano il problema di

Pompei come primario per la civiltà e la storia del nostro paese.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Spitella ha già presentato una relazione precisa, chiara, informata, come introduzione al disegno di legge n. 1040 al nostro esame.

Parlando di Pompei potrebbe essere facile la retorica. Stavo immaginando, proprio stamattina, una seduta come questa un secolo fa: avremmo sentito, dalla bocca di qualche illustre archeologo o storico, tutta una serie di considerazioni, di evocazioni che ci avrebbero magari commosso.

Quei tempi sono tramontati. Forse esistono — lo speriamo bene — storici e archeologi insigni nella nostra cultura. Ma non è più stagione di retorica. Amiamo oggi un linguaggio asciutto, graffiante, non per questo meno umano. Ma passiamo immediatamente alla legge in discussione.

Alcuni dati, semplicemente. Pompei è tornata alla luce per non più di tre quinti della sua area. È bene ricordare che il perimetro delle mura, nonostante non tutto sia stato liberato dalla coltre vulcanica, è di circa 3 chilometri e 220 metri. L'area dell'intero abitato copre una superficie di 66 ettari. Mi pare sia importante avere questi dati dinanzi agli occhi. Dunque, un tessuto urbano di 66 ettari. È inutile parlare degli scavi sistematici che si sono realizzati soprattutto con la direzione di Giuseppe Fiorelli a partire dal 1860. Ma è doveroso, direi, soffermarci almeno con una proposizione su questo nome, perchè si è iniziato con lui un nuovo metodo di ricerca: non più singole ville patrizie o di ricchi mercanti ma *insulae* intiere, anche dei quartieri poveri, con umili case e botteghe. Un anticipo di traduzione di un nuovo modo di concepire e vedere la storia nello scavo archeologico. Abbiamo avuto poi il Maiuri. Stavo rileggendo proprio in questi giorni « Saggi di varia antichità », pubblicati nel 1954 a Venezia e che ripercorrono l'itinerario quasi

magico che il Maiuri ha conosciuto nella sua vita di esploratore nel mondo dell'archeologia. Pensiamo che è stato Maiuri a riportare alla luce la Villa dei Misteri, è stato Maiuri che è riuscito a ridonare alla nostra civiltà il tesoro dei papiri greci di Ercolano ed è stato ancora Maiuri che ha scoperto la grotta della Sibilla a Cuma. È un archeologo al quale, nonostante certi suoi limiti, dobbiamo pensare tuttora con riconoscenza.

Ma se è vero che abbiamo una storia di scavi ricca di sorprese, se è vero che abbiamo una superficie di 66 ettari di tessuto urbano, è anche logico chiedersi come sia stato conservato questo patrimonio. C'è da osservare immediatamente che prima del terremoto si erano già avuti crolli. È noto a tutti. Gli scavi sono fermi. Forse è stato un bene. Ma chi ha visto più volte Pompei ed ha visitato la città in questi ultimi venti anni ha potuto constatare un lento declino, uno spiacevole degrado del parco archeologico. Per quali motivi? Non è questione, semplicemente, di personale non adeguato quanto al numero. Non è questione soltanto di finanziamenti. È questione di programmazione. Una città come Pompei non si salva alla civiltà con interventi straordinari. È necessaria una legge di programmazione che affronti con continuità il complesso problema della manutenzione di una città, di una realtà archeologicamente unica come Pompei. Va osservato allora che oltre la sensibilità che caratterizza il ministro Biasini e della quale voglio dargli pubblicamente atto, è mancata una politica di intervento, organicamente programmata, razionale, nei parchi archeologici. Ma vorrei ancora chiedere: che cosa si è fatto sino a questo momento, senza negare interventi incisivi dell'attuale Ministro, su di un piano generale? Esiste una mappa completa delle zone archeologiche italiane? Si sono previsti interventi programmati per zone, per fasce territoriali? Non conosco una legge organica che contempra interventi razionalmente scaglionati nelle varie zone.

Proprio perchè ho parlato di fasce territoriali, di zone, vorrei aggiungere che se spingiamo lo sguardo oltre Pompei e passiamo a Castellammare di Stabia non troviamo una

situazione migliore. In seguito al terremoto è crollata completamente la cosiddetta Villa di San Marco.

Proprio domenica ho compiuto una ricognizione dei Campi Flegrei. Con molta amarezza ho visto in quale stato di abbandono si trovi l'acropoli di Cuma. Eppure vi è una cornice meravigliosa, culla di storia e di civiltà, in un paesaggio quasi trasognato tra densi boschi e mare incantevole. Ma il tutto versa in uno stato di degrado inimmaginabile.

È possibile dunque che in Italia con questi tesori o — per usare un termine demitizzante — con queste realtà non si riesca in una politica di pulizia e di corretta manutenzione? Tutto ciò fa veramente pena.

Da Cuma mi sono spinto verso Bacoli e sono sceso al lago del Fusaro. C'è un parco interessantissimo, non adeguatamente curato, attraverso il quale si accede al lago e, a venti metri dalla riva, si trova una palazzina del Vanvitelli. Non sono riuscito ad entrarvi ma, dall'esterno, ho potuto dedurre gli effetti deleteri prodotti dalla pioggia e dalla incuria. Ho visitato poi il rione Terra di Pozzuoli. Su questo argomento ho già presentato una interpellanza.

Signor Ministro, è certamente necessario varare questa legge che stanziava 10 miliardi in favore di Pompei. Ma è altrettanto necessario, come dicevo poc'anzi, procedere con un discorso preciso di programmazione. Non si può andare avanti con interventi frammentari, se vogliamo veramente salvare un patrimonio archeologico, artistico, culturale, paesistico, unico al mondo.

Sono d'accordo che, per quanto riguarda le conseguenze più propriamente collegate con il terremoto, debba essere la legge di ricostruzione ad intervenire, oltre i provvedimenti urgenti che sono già in atto. È necessario peraltro cambiare impostazione nella politica ordinaria relativa alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

Leggo nell'articolo 1 un auspicio, forse, che mi auguro si traduca rapidamente nei fatti: « È disposto a favore della Soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi, a completamento del-

le opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216, nonché per interventi ulteriori di cui ai successivi articoli, nell'antica Pompei e suo territorio » — e ciò mi interessa particolarmente sottolineare — « anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana ». Dunque da parte dei proponenti il disegno di legge n. 1040 c'era la ferma volontà di inserire questo intervento in un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana e — aggiungerei ancora — della zona flegrea. Intendo tutta questa zona, infatti, come fascia territoriale archeologica che andrebbe adeguatamente e unitariamente tutelata.

All'articolo 5 si parla di spesa complessiva da ripartire in ragione di due miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985. Due miliardi, nonostante la svalutazione, sono molti; qualche volta si è posto il problema di riuscire a spenderli. Ma rispetto alle particolari necessità che anche la sola Pompei presenta lo stanziamento annuale di 2 miliardi mi sembra essere poca cosa.

Vorrei aggiungere una considerazione: gli interventi che lo Stato compie, i finanziamenti che lo Stato stanziava, non sono a fondo perduto, non servono unicamente a mantenere dei beni della nostra civiltà e della nostra cultura, ma rappresentano un investimento prezioso.

Alcuni giorni or sono giornalisti di diversi paesi si sono recati nelle zone archeologiche colpite dal terremoto. Ho parlato con taluni di essi. C'è molta attesa, c'è grande speranza in tanti paesi del mondo rispetto a quello che noi sapremo fare anche in questo ambito.

Signor Ministro, l'augurio è che noi veramente riusciamo ad iniziare una politica nuova, diversa, per la salvaguardia non solo di questi beni culturali, ma anche di un nobile retaggio di civiltà e dunque di vita. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Guttuso. Ne ha facoltà.

* G U T T U S O . Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, la catastrofe che ha colpito crudelmente quella parte d'Italia che era già in stato abituale e permanente di catastrofe politica, civile e culturale, almeno da quando è entrata a far parte del Regno d'Italia, è l'ennesimo appello, l'ennesima frustata che Stato e Governo ricevono, l'ennesimo sanguinoso richiamo alla politica di disprezzo coloniale, savoiarda prima, fascista poi, democraticocristiana infine, nei riguardi del Mezzogiorno.

È questa una constatazione preliminare dalla quale non si può prescindere; è il retroterra di coscienza morale, culturale e politica che deve essere presente e pulsante, alla base della discussione che noi affrontiamo.

Immediatamente, subito dopo la catastrofe, il nostro Gruppo si è preoccupato di chiedere alle soprintendenze delle zone colpite un inventario delle opere d'arte e dei monumenti distrutti o danneggiati. E pare che in una riunione tenutasi a Napoli al principio di gennaio, un vertice al quale era presente anche il ministro Biasini, sia stata presentata una mappa degli interventi più urgenti; ma non sono certo che questa mappa riguardi un po' tutto il quadro delle opere d'arte e dei monumenti che sono stati interessati dall'onda sismica. Bisogna dire naturalmente quanto grandi siano state le difficoltà per compilare un inventario il più possibile completo. In realtà non esiste neppure un catalogo completo, ragionato delle opere d'arte in Italia: esistono solo catalogazioni parziali e regionali; così come non esiste una carta geologica aggiornata dell'Italia se non anche questa in modo parziale ed incompleto. È chiaro quindi che il lavoro di apprezzamento, di conoscenza della situazione è stato reso enormemente difficile. Ma il lavoro delle soprintendenze, anche se incompleto, è meritevole di rispetto e di lode.

Oggi il problema si presenta sotto un duplice aspetto: vi è il problema del restauro, che è problema immediato, ed il problema di prevenzione, che è un problema di prospettiva. Il sovrintendente alle gallerie del-

la Campania, professor Raffaello Causa, ha detto una cosa secondo me molto importante, della quale dovremmo tener conto, e cioè che la gravità dei danni naturalmente ingenti è da vedere in prospettiva; esattamente ha detto questa frase: « il peggio deve ancora venire ». Oggi noi ci troviamo al momento della verità. Occorre affrontare unitamente all'opera immediata di restauro e di salvataggio un'azione generale programmata di prevenzione, una serie di provvidenze che riguardano intanto il Mezzogiorno, ma non il Mezzogiorno soltanto: riguardano tutto il paese, lo sfasciume, quello sfasciume di cui diceva Giustino Fortunato quando parlava della Calabria, che aveva definito con una frase bellissima: « uno sfasciume pendulo sul mare »; e non riguarda solo la Calabria, solo il Mezzogiorno. Lo sfasciume è in tutto il paese ed è uno sfasciume geologico, uno sfasciume dei monumenti che vanno in rovina, che si sgretolano, che vanno in polvere dal Friuli a Venezia, alle Marche, ad Orvieto, all'Abruzzo, ad Agrigento, al Belice.

Le verifiche ed i sopralluoghi fatti in questi giorni nelle zone terremotate hanno consentito di accertare gravi danni anche in zone non direttamente investite dall'onda sismica. Il collega che è intervenuto prima parlava di Castellammare dove è crollata la Villa di San Marco, edificio straordinariamente bello ed è questo un danno irreparabile; ma perfino per Velia, per Paestum che sono relativamente lontane dall'onda; quelle lievi lesioni, quelle venature, quelle incrinature che finora erano state ritenute trascurabili presentano oggi carattere di gravità ed impongono uno stato di allarme molto grave.

La città di Napoli, tanto ricca di collezioni d'arte, di musei, di opere nei musei e nelle case private, tanto ricca di quartieri di estremo interesse architettonico ed urbanistico, si trova nella situazione di dovere arretrare nella sua funzione di capitale culturale del Mezzogiorno. Si pensi che sono chiusi tutti i musei napoletani, le biblioteche, gli archivi e non si sa quando si potranno riaprire, non si sa quando la gente potrà

usufruire di questi beni che la città aveva a disposizione.

Noi non staremo qui a fare un elenco che potrebbe essere molto lungo. Solamente pochi accenni: oltre 300 vasi sono andati in frantumi, parte delle collezioni fittili, rare testimonianze delle antiche civiltà campane, italiche, sannite, opere che erano state recentemente restaurate negli ultimi tempi per una mostra che era stata progettata sono state danneggiate di nuovo rendendo inutile un lavoro di restauro durato quattro anni; il Toro francese è lesionato così come le ceramiche di Capodimonte per non parlare delle strutture di importanti edifici come il museo San Martino e la Chiesa del Gesù Nuovo. Potremmo continuare questo drammatico elenco che si estende e si aggrava sempre di più.

Veniamo a Pompei. La prima cosa di cui ci si deve rendere conto consiste nel fatto che le scosse sismiche, che a Pompei sono arrivate non in gradi molto alti ma relativamente leggeri, hanno trovato un terreno molto favorevole. Infatti, vi è stato il restauro, che è stato qui ricordato, dell'architetto Fiorrelli che rimonta al 1860; i restauri cominciati nel 1970 sono molto pochi tranne nel periodo di Maiuri che è stato un periodo molto interessante. Ed è anche vero che Fiorrelli aveva impostato il lavoro dei restauri di Pompei non solo per le ville vistose ma anche per i quartieri poveri. Però il criterio di preoccuparsi di più di quelle opere d'arte che avessero una maggiore attrattiva dal punto di vista turistico e teatrale non è stato del tutto sconfitto. Anzi dovrei dire che nel periodo di Maiuri è stato accentuato questo criterio un po' aristocratico di selezione nella scelta dei restauri. Ma è evidente che un complesso archeologico trascurato lungo un secolo ha subito con particolare gravità le scosse. È chiaro che l'evento naturale imprevedibile si è aggiunto a ciò che invece era prevedibile. In un articolo recentemente uscito della dottoressa Maria Roccasalva vi è una dichiarazione dell'attuale direttore degli scavi, professor Stefano De Caro, il quale dice: « Il terremoto ha contribuito al danno, ma non è il solo

responsabile ». Il sovrintendente alle antichità della Campania, professor Fausto Zevi, ha detto che la situazione di Pompei rischia quasi in una microcampionatura le ben note carenze dell'azione pubblica in questo settore. La vista dei crolli non costituisce che la manifestazione esteriore del male più profondo dei monumenti archeologici della Campania. Anche il professor Wermer Jwanoski, sovrintendente alle antichità delle province di Salerno, Avellino e Benevento, denuncia lo stato di abbandono e di incuria delle strutture urbane più antiche, strutture medioevali e premedioevali, dei paesi della zona, citando in particolare la città di Nocera Inferiore.

La proposta legge del 1975 fu già un passo. Era una proposta con la quale si chiedeva uno stanziamento di tre miliardi e che ebbe l'unanimità di tutti i Gruppi. La legge fu approvata nel 1976 e i lavori furono iniziati nel 1977 e portati avanti fino all'esaurimento della somma che già allora era abbastanza esigua. Oggi si impone un nuovo stanziamento di fondi, quello previsto da questo disegno di legge, che consenta non solo la prosecuzione delle opere iniziate che già allora presentavano caratteri di urgenza. I lavori di immediata necessità avviati con i mezzi stanziati dal Parlamento in occasione del terremoto per far fronte ai danni più immediati, cioè puntellamenti e cose del genere, debbono evolversi, trasformarsi qualitativamente in un processo organico di tutela e di valorizzazione del patrimonio archeologico, del parco archeologico di Pompei e di tutta la zona vesuviana, un bene culturale di cui è inutile stare a tessere l'elogio e spiegare l'importanza artistica, storica e culturale. Si tratta oggi di iniziare tempestivamente un'opera di salvataggio imposta da un evento eccezionale qual è stato il terremoto, ma che si inquadra nel problema complessivo della protezione generale del nostro patrimonio artistico monumentale e archeologico che è sottoposto ad un drammatico processo di distruzione che procede ad un ritmo sempre più accelerato. Oggi diciamo Pompei prima di tutto, e credo che su questo punto il Senato della Repubblica possa contare sul

consenso di tutte le parti politiche, come già avvenne nel 1976. A Pompei si sono avuti circa un centinaio di crolli: è crollato un angolo del peristilio della casa di Sirico, è crollata una serie di piccole costruzioni in via del Lupanare, in via del Balcone, in via dell'Abbondanza, larghi tratti di intonaco romano si staccano e giacciono in polvere; e si potrebbe continuare, per allargare il discorso ad altri mali non meno gravi e non connessi alle catastrofi naturali. Si potrebbe allargare il discorso al cinismo della speculazione edilizia, alle ruspe che cancellano antiche civiltà, cancellano la storia, alla distruzione del maggiore dei nostri beni culturali, al paesaggio della nostra penisola. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Il Senato,

impegna il Governo ad operare, nell'eccezionale comprensorio archeologico di Pompei, collegando i lavori di primo intervento per far fronte alla grave situazione determinata dal terremoto con l'urgente prosecuzione delle opere di conservazione e di restauro già iniziate e con il varo di un programma di risanamento globale che dovrà essere riguardato fra gli obiettivi essenziali e qualificanti della legislazione per la ricostruzione delle zone terremotate e che dovrà tendere, con adeguato impegno finanziario e utilizzando il contributo della cultura italiana e internazionale, a realizzare un disegno organico di recupero e di valorizzazione di una testimonianza unica di storia e di civiltà.

9. 1040. 1 **ULIANICH, GUTTUSO, D'AREZZO, SPITELLA, CHIARANTE, FERMARIELLO, BARSACCHI**

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, l'ordine del giorno che reca la firma di rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari, sia della maggioranza, sia dell'opposizione, sottolinea un punto che del resto era già presente nella relazione del collega Spitella e che è stato ripreso in tutti gli interventi in questo dibattito: la consapevolezza cioè che non è certo con questa sola legge che sarà possibile affrontare i problemi che si presentano nel comprensorio archeologico di Pompei.

Questa legge era stata presentata già parecchio tempo prima del terremoto: tuttavia è importante ed essenziale approvarla in questo momento, e con la massima urgenza, perchè proprio in questa situazione, con gli ulteriori danni provocati dal terremoto, sarebbe molto grave dover sospendere quelle opere di consolidamento e di restauro che erano state avviate in base alla precedente legge speciale per Pompei. È chiaro però che, tanto più dopo i danni del terremoto, è necessario inquadrare questo intervento nella prospettiva più ampia di un programma organico di recupero e di piena valorizzazione di tutto il comprensorio archeologico di Pompei.

Per questo, con l'ordine del giorno presentato, si chiede un impegno al Governo perchè nella sua azione realizzi un duplice collegamento: da un lato il collegamento tra le opere immediate che già sono in corso (anche sulla base dell'utilizzazione delle somme messe a disposizione con i decreti approvati dal Parlamento subito dopo il terremoto) e le opere di prosecuzione dei lavori di restauro e di consolidamento che erano già state avviate e che sono appunto l'oggetto specifico di questo progetto di legge; ma dall'altro anche il collegamento con un progetto di intervento più complessivo per la salvezza e il recupero del comprensorio archeologico di Pompei, intervento che richiede — evidentemente — un impegno finanziario ben più rilevante di quello previsto in questo disegno di legge e che si chiede al Governo di prevedere nel quadro della legislazione per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

SPITELLA, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non credo che sia necessario dilungarsi ulteriormente a sottolineare la rilevanza del problema che è dinanzi a noi e il valore incommensurabile della zona archeologica di Pompei per il nostro paese e per tutta la civiltà umana. Mi pare di poter sottolineare il valore della concordanza di valutazioni e di intendimenti che è emersa da tutti i Gruppi del Senato e di trarre da essa un auspicio per affrontare con la massima speditezza e la massima concretezza possibile l'enorme lavoro che è dinanzi a noi anche in questo settore.

L'intreccio delle due esigenze — quella di sviluppare finalmente e compiutamente un organico intervento per la salvaguardia e la piena valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei e quella di intervenire urgentemente per fronteggiare l'emergenza determinata dal recente terremoto — è stato al centro degli interventi che si sono susseguiti in questa discussione generale. Già nel dibattito in Commissione e anche con i tecnici, i funzionari, gli esperti dell'amministrazione dei beni culturali, ci eravamo tutti insieme posti il problema se convenisse far proseguire l'iter legislativo del disegno di legge a suo tempo presentato da alcuni colleghi dei vari Gruppi o se non convenisse rinviare tutta la questione al complesso dei provvedimenti relativi agli interventi per la situazione prodottasi col terremoto. La scelta che nella Commissione, col consenso del Governo e col conforto dei tecnici, è stata fatta e che qui si ripropone e che mi pare trovi concordi tutti i settori dell'Assemblea è quella di non interrompere l'iter legislativo di questo provvedimento che è una proroga, con i relativi perfezionamenti e le integrazioni, della legge votata nel 1976 e che ha dato frutti considerevoli.

È stato fatto dai colleghi, in particolare dal collega Ulianich e dal collega Guttuso, riferimento alle vicende che nei secoli pas-

sati hanno caratterizzato lo svolgimento degli interventi di restauro e di tutela del patrimonio archeologico pompeiano. Sono state fatte anche da me nella relazione delle valutazioni sulle metodologie, sull'intrecciarsi delle modalità operative e abbiamo tutti riconosciuto che ci sono state alterne vicende, che si possono dare giudizi di vario tipo su questi interventi, fatti anche in relazione con lo stato degli studi, delle concezioni che via via si sono succeduti in ordine al grande problema degli scavi.

Credo di poter dire che lo sforzo che è stato fatto in questi ultimi anni dalla sovrintendenza archeologica e dai suoi tecnici, nonché dai tecnici che il Ministero dei beni culturali ha inviato da varie parti d'Italia, dagli organi stessi del Governo, del Consiglio nazionale dei beni culturali e dal Parlamento stesso con dibattiti che in questa Aula e nell'altro ramo del Parlamento si sono sviluppati in questi ultimi quattro anni, ha portato ad imboccare la strada di una visione globale, di una prospettiva organica di una sperimentazione di tecniche di intervento e di avviamento di interventi concreti che sarebbe sbagliato sospendere per rimandare tutto ad un momento diverso anche se integrativo.

Questo è l'elemento che ci ha spinto a proporre a quest'Assemblea l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che deve garantire la continuità, nell'intensificazione dell'intervento mettendo a disposizione i 10 miliardi già previsti, e gli altri finanziamenti che sono venuti con i decreti-legge già ricordati dal collega Chiarante e che verranno con la legge generale per la ricostruzione dei paesi terremotati che il Governo si accinge a presentare alle Camere nei prossimi giorni. Se riusciremo anche nella legge generale per le zone terremotate a salvaguardare, per la materia dei beni culturali e in particolare per Pompei, la continuità, l'unitarietà, la sistematicità degli interventi, avremo evitato di perdere tempo prezioso, di rimettere in discussione decisioni faticosamente prese, perchè si tratta di temi assai difficili, e potremo, nel mentre interveniamo per rimediare ai danni pro-

dotti dal terremoto, continuare in quel recupero, in quel restauro storico — speriamo definitivo per quanto è possibile parlare di definitivo in questa materia — del grande parco archeologico di Pompei.

È stata fatta da varie parti menzione dell'incuria, delle difficoltà, delle carenze passate. Non sono qui a negare questi fatti che certamente esistono, ma desidero esortare tutti ad avere la serenità e la precisione di ricordare dianozi al paese, insieme ai difetti, il valore di un'opera, che almeno in alcune parti è stata ultimata. Non si tratta tanto di indugiare sulla polemica, su quello che è stato fatto, che poteva essere fatto e non è stato fatto; si tratta di andare avanti. A me pare che l'avvio registrato in questi ultimi due anni, in cui quasi fino all'ultima lira le somme disponibili sono state spese, sia un fatto altamente positivo.

Ricordiamoci sempre, onorevoli colleghi, che siamo in presenza di una materia che comporta delle grandissime difficoltà di intervento, per le responsabilità delle scelte che devono essere fatte, per la difficoltà di individuare le soluzioni e soprattutto per la scarsità di personale altamente qualificato da poter impiegare in lavori di questo genere. Mi sono permesso di ricordare in Commissione le dispute, certe volte angosciose, che vi sono state tra i tecnici e i responsabili del Ministero, per individuare per esempio le forme più idonee per la salvaguardia del patrimonio di Pompei, per la realizzazione di un sistema di protezione, di allarme, di difesa corrispondente appunto alle esigenze della salvaguardia e che al tempo stesso non alterasse, con interventi inopportuni, un paesaggio incomparabile, una ricchezza a tutti nota che, sia in superficie che nel sottosuolo, deve essere toccata con eccezionale prudenza, anche quando il fine è quello di proteggere l'insieme dagli attentati delle calamità.

Sui problemi specifici, particolari, che sono stati toccati dai vari interventi vorrei dire al collega Rastrelli che ritengo di dover sottolineare il fatto che anche gli interventi di emergenza consigliati, imposti dal terremoto e dal dopo terremoto, non posso-

no non tenere conto della situazione generale, delle esigenze paesistiche e archeologiche. Mi affido alla vigilanza degli organi regionali prima e degli organi ministeriali poi perchè, ove ci fossero — non sono in grado di entrare nel merito della questione sollevata dal collega — dei pericoli, questi devono essere evitati e la questione deve essere guardata con estrema attenzione. Avrei qualche esitazione sul rinvio del completamento dell'*Antiquarium*. La ripresa della sistemazione dell'*Auditorium* va raccomandata e in qualche modo inserita — mi pare che nella legge ci sia spazio anche per questo settore — nel quadro generale.

Non mi sentirei di suggerire di arrestare il completamento dell'*Antiquarium*. Forse ci saranno anche delle difficoltà di spazio, ma abbiamo un primo corpo già realizzato con un sistema antifurto assai perfezionato e sofisticato. Abbiamo l'urgenza assoluta di disporre di strutture per mostrare alcune cose di eccezionale valore che sono venute in luce anche assai di recente; quindi credo che convenga continuare ormai nella strada intrapresa. Ho paura di qualunque sospensione, di qualunque rinvio. Ho fatto, anche personalmente, l'esperienza della lotta contro il tempo in questo settore e della necessità di non ricominciare sempre da capo a discutere e ridiscutere perchè ci potremmo trovare di fronte a dei ritardi veramente imperdonabili.

Per quanto riguarda l'Istituto del restauro, il discorso andrebbe approfondito in un'altra occasione. Credo che questo Istituto debba conservare il carattere di alta qualificazione scientifica, vorrei dire a livello universitario e per certi aspetti superuniversitario, che ne fa l'Istituto del restauro forse più prestigioso del mondo. Non possiamo disperdere e articolare in una serie di sezioni e sottosezioni questo istituto, perchè ciò creerebbe dei grossi pericoli. Credo però che il problema di realizzare, con la collaborazione delle regioni ma sulla base di un impegno prioritario dello Stato, delle strutture che siano in grado di formare i giovani restauratori sia un problema che non può essere ulteriormente rinviato.

Per quel che attiene alla parte dell'intervento del collega Ulianich che è più che mai volta a sottolineare l'urgenza di una programmazione di ordine generale, non posso che essere d'accordo con lui. Credo però di poter dire — e in qualche modo mi sono sforzato di riportarlo anche nella relazione — che la visione progettuale, per così dire, che la sovrintendenza è andata elaborando per la zona archeologica di Pompei sia di per se stessa un programma sufficientemente valido ed adeguato. Credo che sia urgente allargare questa programmazione a tutta la zona archeologica campana dove in effetti ci sono altri spazi che meritano un particolare intervento.

Vorrei cogliere questa occasione per rivolgere al Governo un invito a rendersi quanto prima disponibile per lo svolgimento delle interrogazioni che da parte del mio ed anche di altri Gruppi sono state presentate sui danni provocati dal terremoto in materia di beni culturali, perchè tutit insieme in questa Aula possiamo dedicare una discussione ampia e completa su questa materia per dar modo al Governo di esprimere i suoi orientamenti e ai vari Gruppi di dare quei contributi, suggerimenti, indicazioni che ognuno ritiene di poter dare.

In questo modo credo di aver dato alcune risposte ai problemi sollevati dal dibattito. Vorrei concludere sottolineando un altro punto contenuto essenzialmente nell'intervento del senatore Guttuso, quello cioè che riguarda l'altra aggravante della situazione, l'inquinamento. Effettivamente qui c'è bisogno che i risultati della commissione ministeriale per la tutela dei monumenti all'aperto vengano se del caso ampliati, approfonditi, estesi anche alla situazione di Pompei. La commissione aveva lavorato soprattutto sui monumenti romani, ma credo che legando questa tematica alle altre che sono venute via via evidenziandosi, potremo avere quel quadro organico di suggerimenti più volte richiesto.

Con questi rilievi, queste considerazioni, questi pensieri ed auspici rinnovo l'invito all'Assemblea ad approvare il provvedimento al nostro esame.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, che rispecchia il punto di vista già espresso

da tutti i Gruppi in Commissione e che presentiamo qui in Aula, dal momento che vuol dar forza all'esigenza per noi inderogabile dell'unicità da realizzare, in ordine alla tutela del patrimonio di Pompei, per gli interventi previsti da questa legge e per quelli che saranno consentiti dalla legislazione speciale per i danni prodotti dal terremoto, dichiaro di essere favorevolissimo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei beni culturali ed ambientali.

* **B I A S I N I ,** *ministro dei beni culturali ed ambientali.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è molto grato alle forze politiche e parlamentari che hanno voluto presentare la proposta per la continuità di questi interventi straordinari per Pompei. In particolar modo è grato al relatore per la sua relazione accuratissima dal punto di vista storico e culturale con cui è stata presentata la legge. È grato a tutti gli intervenuti in questo dibattito su un problema di interesse culturale, storico, ma anche economico e sociale, anche se il Ministero dei beni culturali forse non è chiamato a quest'ultimo tipo di valutazioni che il problema comunque comporta.

Vorrei ad ogni modo raccogliere l'esortazione del senatore Ulianich, che ha sottolineato il fatto che non è certo questo il tempo per la retorica, per fare semplicemente alcuni rilievi di carattere realistico scervi da qualsiasi considerazione che possa sembrare non dico retorica, ma superflua. Infatti nessuno forse quanto il Ministro dei beni culturali vive oggi drammaticamente la sofferenza, l'angoscia di una fatale inadeguatezza delle nostre possibilità di intervento, sia di fronte ai problemi permanenti sia di fronte a quelli tragici determinati dal terremoto del 23 novembre.

Era logico, quasi fatale che il dibattito in quest'Aula non si limitasse alle considerazioni attinenti a questa legge, ma spaziasse nel più ampio ambito delle necessità e delle esigenze poste dai problemi: anche di questo devo ringraziare gli intervenuti che ho ascoltato.

Il Governo è favorevole a questa legge proprio in quanto in essa vede una possibilità di continuare una certa azione che si è sviluppata dal 1977 ad oggi. Ricordiamo appunto che la legge inizialmente proposta nel 1975, ma che ebbe applicazione nel 1977, ha portato all'assorbimento pressochè totale degli stanziamenti. È questo un fatto positivo che sta ad attestare che le capacità di assorbimento delle nostre strutture sono adeguate alle esigenze; è un fatto da sottolineare.

Va sottolineato che la legge straordinaria per Pompei era nata appunto con l'intento non di proseguire gli scavi, ma di rafforzare, di restaurare ed anche di coprire (perchè un fatto metodologicamente nuovo, inedito, è stato il tentativo di ricoprire con tettoie gli edifici di Pompei) e di affrontare i problemi della recinzione, delle difese, dei servizi, dei sistemi di allarme. Si trattava di una legge straordinaria che — se mi consentite il bisticcio — era finalizzata quasi ad interventi ordinari di tutela del patrimonio archeologico di Pompei.

Ecco, in questa direzione noi pensiamo di continuare con il prolungamento — perchè questa legge è un prolungamento — della legge precedente, ma non possiamo certo dimenticare la sollecitazione unanime, corale di tutti gli interventi sulla necessità di una visione più generale e di una organica sistemazione degli interventi.

Si è accennato ai tre obiettivi che noi oggi ci proponiamo di continuare a perseguire: il rafforzamento, il restauro, le recinzioni e i servizi ed anche queste coperture degli edifici. Vorrei anche scendere a qualche particolare, in ragione delle osservazioni che sono state svolte.

Per quanto riguarda l'*Antiquarium*, condivido le osservazioni del senatore Spitella: non si tratta di abbandonare questi interventi, ma di cercare piuttosto una parziale ristrutturazione all'interno dell'*Antiquarium* stesso. È evidente che la funzione dell'*Antiquarium* a Pompei non può essere sottovalutata.

Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue BIASINI, ministro dei beni culturali e ambientali). Certo noi abbiamo anche il problema di ampliare gli spazi espositivi e in questo quadro si può collocare anche l'esigenza di un nuovo edificio per mostre temporanee, ma sempre nell'ambito di questa visione unitaria e soprattutto di questa urgenza di ampliare anche gli spazi espositivi.

Questi in sostanza gli obiettivi, che non innovano rispetto al precedente provvedimento che io giudico positivo anche dal punto della realizzazione concreta. Ma il dibattito ha posto in evidenza, naturalmente, il legame che non può essere ignorato tra gli interventi che entrano nell'ambito di questa legge e in quello più ampio dei provvedimenti per il dopo terremoto. Direi anzi che con l'articolo 3 del disegno di legge si è posta una autorevole indicazio-

ne anche di carattere scientifico, metodologico, culturale vorrei dire, per quel che riguarda appunto la natura e la metodologia degli interventi dopo i danni provocati dal terremoto. Io sono perfettamente d'accordo con il nostro relatore sull'opportunità che in quest'Aula il problema del terremoto, e quindi anche dei temi che ad esso sono legati per quel che riguarda gli impegni del nostro Ministero, venga affrontato. Dovrà essere appunto un dibattito ampio in cui si misureranno magari anche diverse valutazioni dal punto di vista metodologico e nel quale naturalmente dovremo in primo luogo cercare quell'inventario di beni colpiti di cui parlava il senatore Guttuso.

Devo dire a questo riguardo che qualche cosa si è fatto su di un piano di notevole impegno; il professor Causa è stato incaric-

cato, sin da pochi giorni dopo il 23 novembre, di apprestare un libro bianco, così abbiamo creduto di definirlo, sui danni provocati dal terremoto; e credo che entro il mese di febbraio questo documento possa essere presentato. È certo che noi non abbiamo ancora un catalogo dei beni culturali del nostro paese. C'è un Istituto del catalogo che a questo sta provvedendo e provvede su un piano di altissima rilevanza e garanzia tecnico-scientifica e culturale. Ho creduto anche di cercare, in via sperimentale, di apprestare una sorta di catasto, se mi consentite, un po' in forma artigianale, un puro e semplice elenco dei beni mobili e dei beni immobili. Ci siamo limitati per adesso in via sperimentale ad una sola regione; abbiamo ormai i dati, la fotografia di questa regione e crediamo che su questo piano — che, ripeto, non ha niente a che vedere con l'impegno culturale dell'Istituto del catalogo, ma è, diciamo così, una rapida fotografia dei beni culturali esistenti in una regione — possiamo ampliare la sperimentazione, limitata per adesso esclusivamente ad una regione.

È certo che la mancanza di questo catalogo, soprattutto in Basilicata, ci rende ancora oggi estremamente difficile un inventario perfetto o molto vicino alla verità dei beni, gran parte dei quali non avevano neanche il vincolo. Questo è uno dei tanti infiniti problemi di fronte ai quali noi ci troviamo, mentre il Governo sta apprestando appunto quella che possiamo chiamare la legge globale a sostegno dei danni del terremoto, nella quale legge dovrà naturalmente essere inserito come è inserito, un particolare articolo o un complesso di articoli che possono essere applicati agli interventi del Ministero per i beni culturali sulla base appunto di quella che ho più volte definito la tipicità dei nostri interventi. Essi indubbiamente non hanno il carattere che possono avere gli interventi che riguardano invece ricostruzioni di interi paesi per i quali ovviamente un grande dibattito di carattere urbanistico, sociologico, anche psicologico indubbiamente non può essere evitato. Per il nostro settore la identificazione del tipo di intervento è per così dire nella storia stessa della nostra cul-

tura; di qui appunto la necessità che noi possiamo usufruire di provvedimenti particolari che rendano più spedita la nostra azione.

Vorrei sottolineare a questo punto quel rilievo che più volte è stato fatto per una organica sistemazione degli interventi e soprattutto il rilievo che è stato da più parti ancora una volta richiamato sul grande valore storico e culturale di Pompei. Sono grato per questo richiamo anche perchè ne traggio per così dire forza a cercare di elaborare tipi di interventi perchè anche sul piano culturale, sul piano delle necessarie iniziative di autorevoli apporti scientifici e sperimentali anche di grandi istituti di cultura italiani e non solo italiani, dobbiamo dare l'impressione proprio di una sensibilità dell'intero paese per il grande problema, che la storia ci ha assegnato, della tutela di questo patrimonio inestimabile che è la zona archeologica di Pompei.

Credo di poter sottoporre tra non molto tempo al Parlamento anche alcune iniziative che sul piano della ricerca, che non va trascurato, diano appunto testimonianza dell'impegno che il Governo intende dispiegare in particolare per la tutela di questo grande settore archeologico di Pompei; naturalmente non solo per questo ma anche per tutto il settore dei beni culturali colpiti dal terremoto in zone nelle quali purtroppo le manchevolezze storiche del nostro paese sono particolarmente gravi e drammatiche.

Vorrei in particolare assicurare di questo impegno il senatore Ulianich, il senatore Guttuso e il senatore Spitella che hanno giustamente richiamato questa esigenza.

Al senatore Rastrelli devo dire che naturalmente è impegno preciso del Governo prendere coscienza delle decisioni che sarebbero state adottate dal consiglio comunale di Pompei anche se...

R A S T R E L L I . Ho le prove.

B I A S I N I , *ministro dei beni culturali e ambientali*. ... come ella molto bene sa, il settore urbanistico e la tutela dell'ambiente non sono più, dopo il decreto numero 616, nelle competenze del Ministero per

i beni culturali. E qui non facciamo nessuna considerazione che potrebbe apparire oziosa, ma i limiti del nostro intervento sono stati sanciti...

R A S T R E L L I . Il commissario governativo Zamberletti è emanazione del Governo.

B I A S I N I , *ministro dei beni culturali e ambientali.* Le assicuro che il problema che lei ha posto sarà attentamente tenuto presente anche dal Ministero per i possibili interventi, mentre sono molto perplesso sulla opportunità di prendere in considerazione l'istituzione di una sezione staccata dell'Istituto del restauro, proprio per le stesse ragioni esposte dal senatore Spitella. Infatti l'Istituto del restauro ha indubbiamente grandissima dignità e altissimo prestigio di carattere culturale e scientifico; è un istituto di livello universitario e sappiamo che sia nel settore della scuola ordinaria, sia nel settore di questi istituti, le sezioni staccate, per così dire, da un punto di vista di prestigio e di funzionalità, finiscono sempre per dequalificarsi rispetto all'istituto dal quale vengono emanati. Ecco quindi che mentre esiste un problema di ampiezza, di disponibilità, di numero di giovani studiosi da avviare al restauro, ed esiste quindi la necessità di uno stimolo sempre maggiore che non può non passare anche attraverso un ampliamento di stanziamenti e in sostanza di potenziamento del nostro Istituto del restauro, così da poter mettere a disposizione della zona archeologica di Pompei un maggior numero di restauratori qualificati, sono piuttosto perplesso e direi scettico sull'opportunità di una sezione staccata che forse non avrebbe la dignità e il prestigio di cui gode attualmente l'Istituto.

Mi sono mantenuto sul piano dell'invito del senatore Ulianich ad evitare qualsiasi considerazione retorica e penso di non cadere nella retorica se dico che il tragico sisma del 23 novembre non può non costituire una occasione storica per un tipo nuovo e diverso di interventi a tutela del patrimonio artistico. Esso deve costituire quest'occasione,

deve consentirci una visione ampia e generale del patrimonio, cui non può non seguire il tentativo di un'organica sistemazione degli interventi.

Sentiamo l'attesa e l'ansia della cultura di tutto il mondo che trepida per le sorti di questo grandioso patrimonio culturale e che si domanda se gli italiani saranno in grado di rispondere ai compiti che le vicende hanno loro imposto. Orbene, faremo ogni sforzo per dare la dimostrazione di questa nostra precisa volontà che nasce appunto da sensibilità culturale e che deve tradursi in precisa volontà politica. Credo anche che sarà gradita al mondo della cultura — e di questo assumo un impegno — la ricerca di collaborazione e di consultazione, per un rinnovamento dei nostri metodi di intervento a sostegno del patrimonio culturale. Credo che la collaborazione in nome della cultura sia sempre auspicabile e possa contribuire a far sì che i nostri sforzi siano adeguati alla gravità dei problemi.

Naturalmente di questo problema particolare della legge per il terremoto, con particolare riferimento ai nostri compiti, penso che avremo presto occasione di discutere e sono certo che anche in quell'occasione, come in questa di oggi, non mancherà, come non è mancato, alla fatica del Ministro l'appoggio e lo stimolo di tutto il Parlamento.

Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno che rientra naturalmente nella nostra strategia: il tentativo di far sì che ogni intervento, questo che si prevede nella legge speciale e anche quelli che dovranno essere meglio indicati dalla legge globale, sia coordinato in una visione per quanto possibile ampia e globale.

P R E S I D E N T E . Domando ai firmatari dell'ordine del giorno, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole, se insistono per la votazione.

F E R M A R I E L L O . Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore

Ulianich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 1.

È disposto a favore della Soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi, a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216, nonché per interventi ulteriori di cui ai successivi articoli, nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

(È approvato).

Art. 2.

Il finanziamento straordinario oggetto della presente legge è destinato:

a) al proseguimento e potenziamento dell'opera di restauro delle strutture architettoniche, delle decorazioni e degli oggetti mobili e alla protezione dei medesimi;

b) all'esecuzione di scavi e saggi che siano funzionali alla tutela e alla migliore conoscenza del comprensorio archeologico e all'ampliamento del medesimo;

c) alla sistemazione dell'*Antiquarium* ed alla realizzazione di ulteriori strutture espositive negli scavi di Pompei e nel Museo archeologico nazionale di Napoli;

d) alla realizzazione di nuovi programmi di opere accessorie in completamento e prosecuzione di quelli già avviati per gli effetti della citata legge 12 aprile 1976, n. 216, concernenti la tutela e la sicurezza dei monumenti;

e) agli oneri per acquisti, espropri e acquisizioni per prelazione di beni mobili e immobili di interesse archeologico.

Nelle spese di cui al presente articolo vanno inclusi eventuali oneri tecnici di consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

(È approvato).

Art. 3.

A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge è altresì prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:

a) interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con università italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;

b) iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;

c) pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Possono essere previste, altresì, le spese per le attrezzature, anche espositive, e per i servizi occorrenti alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 1 viene ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario ».

5.1

LA 5ª COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

BIASINI, ministro dei beni culturali e ambientali. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla 5ª Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

FERMARIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Confesso che per me è giorno lieto e augurale, questo di

oggi, cari colleghi. Il Senato infatti rinnova l'impegno già assunto nel 1976, approvando un secondo provvedimento che dispone un finanziamento straordinario di 10 miliardi, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del complesso monumentale di Pompei e del suo territorio. Il provvedimento, nella persistente carenza di un generale intervento organico e programmato che facesse fronte, come è detto negli atti ormai invecchiati della Commissione parlamentare d'indagine sulla situazione dei beni culturali in Italia, al « drammatico processo di abbandono e di distruzione del patrimonio monumentale », fornisce una necessaria seppure non definitiva risposta ad una situazione drammatica quale è quella dell'antica Pompei e dell'intera area vesuviana.

Vengono così a crearsi le condizioni per evitare ciò che molto temeva Ranuccio Bianchi Bandinelli, il maggiore archeologo italiano dei nostri tempi, e cioè che « dinanzi alla progressiva e sempre più rapida decadenza degli edifici messi in luce dagli scavi di Pompei, la scienza archeologica rischia di perdere per sempre documenti fondamentali per la conoscenza della civiltà artistica antica ».

Infatti, la mancanza in Italia, per dirla sempre con Bianchi Bandinelli, di « ogni sistematico programma alla ricerca archeologica, dove l'improvvisazione è sempre considerata segno di genialità anziché di pigrizia e di superficiale impegno scientifico »; l'abdicazione dell'amministrazione pubblica, dal dopoguerra in poi, alla propria funzione di tutela e di valorizzazione di un bene inestimabile; l'assalto distruttore della speculazione; l'indifferenza dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni elettive e delle organizzazioni politiche e sociali; la « caccia al tesoro » dentro e fuori le mura, e di conseguenza la sparizione e la successiva riapparizione in America o in Europa, di preziosissimi reperti, ha fatto dire con voce allarmata che « Pompei muore una seconda volta e questa volta non per un terribile evento della natura ma per l'incuria degli uomini ».

Eppure, dall'inizio degli scavi, nel 1748, seppure senza continuità e con molte om-

bre, uomini di valore si sono impegnati nella ricerca su Pompei, con interventi che, specie dall'unità d'Italia agli anni '30 del nostro secolo, da Fiorelli a Maiuri, hanno prodotto, grazie a una incessante attività, una grande quantità di interventi e di studi che hanno consentito agli uomini, come già disse Stendhal, « di trovarsi faccia a faccia con l'antichità ».

In questi ultimissimi anni sembra esserci stato un recupero di una gloriosa tradizione per merito della più attiva vigilanza delle popolazioni, del prezioso contributo di studiosi italiani e stranieri, del rinnovato impegno del soprintendente Zevi e dei suoi valenti collaboratori ricercatori e tecnici, della sensibilità del Ministro dei beni culturali e dei colleghi parlamentari tra i quali, in primo luogo il senatore Faedo, presidente della Commissione pubblica istruzione del Senato, il senatore Spitella che ha svolto sull'argomento una eccellente relazione, i presentatori della legge all'esame ai quali va il mio fervido ringraziamento, e anche per una più intensa opera di informazione della stampa e di editori attenti, tra i quali il caro amico Gaetano Macchiaroli. Se così sarà potremo affidare ai posteri quello che, secondo Chateaubriand è « il più meraviglioso museo della terra ».

Occorre allora in primo luogo — ricorrendo pienamente al fondo a favore delle zone terremotate che, grazie a un emendamento presentato dal collega Ulianich e da me, deve essere utilizzato anche per il recupero dei beni culturali — affrontare l'emergenza con interventi urgenti che consentano l'agibilità del complesso monumentale di Pompei, di grande importanza culturale ed economica. A Napoli vogliamo operare per la « ripresa », dopo la catastrofe sismica. Vogliamo impedire ogni pericolo di regressione culturale minacciata anche dalla impossibile utilizzazione di strutture scolastiche e museali di primaria importanza.

Salutiamo perciò, mentre viene annunciata la restituzione all'Italia, dei monili trafugati dalle vetrine dell'*Antiquarium* e del prezioso gruppo marmoreo che ornava il peristilio della casa dei Vettii, la riapertura ai

visitatori dell'eccezionale comprensorio archeologico, seppure su un itinerario ridotto che speriamo possa essere in breve tempo sostanzialmente arricchito.

E ancora, occorre proseguire nello sforzo di tutela e valorizzazione del monumento che, ripreso purtroppo solo da pochi anni, deve proseguire con tenacia, utilizzando appunto le somme messe a disposizione dalla legge al nostro esame. In questo quadro è necessario che il ministro Biasini, rispondendo ad una nostra interrogazione che reca la firma di Guttuso e di altri colleghi, faccia conoscere gli indirizzi complessivi che, nel quadro della ricostruzione, il Governo intende seguire per il recupero e la conservazione dell'insieme dei beni culturali danneggiati dal terremoto, anche se nel suo intervento odierno egli ha annunciato importanti, specifiche iniziative, in particolare a favore di Pompei, che avremo modo di discutere e di cui fin d'ora gli siamo grati.

Occorre infine, attraverso un impegno organizzativo e finanziario senza precedenti e mobilitando la cultura italiana e internazionale e le istituzioni, riprendere finalmente, dopo mezzo secolo, un discorso progettuale organico che recuperi tutto intero e valorizzi un documento archeologico unico e lo inserisca nella prospettiva di sviluppo culturale ed economico dell'area vesuviana e dell'intera regione.

L'operazione « Pompei 2000 », come oggi viene definita, richiede evidentemente il qualificato coordinamento dei vari livelli di intervento, con particolare riferimento ai compiti della regione Campania, purtroppo finora del tutto assente, nonchè strumenti nuovi di partecipazione e di controllo capaci di coinvolgere realmente le popolazioni interessate. Ecco gli impegni che ci attendono, onorevole Ministro, ed ecco l'importanza di questo dibattito. Con l'approvazione della legge in discussione si proseguirà a Pompei, come ha ben spiegato per il nostro Gruppo il compagno Renato Guttuso, nell'opera interrotta. Il provvedimento passerà poi all'esame dei colleghi della Camera, sicuramente sostenuto con passione dall'amico e maestro Francesco De Martino che con noi ha soffer-

to e lottato per salvaguardare per le generazioni a venire una preziosa e insostituibile testimonianza di cultura e di arte. Per tutte le ragioni dette, il Gruppo comunista del Senato dà, con grande soddisfazione e con convinzione, il suo voto favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« **Normativa organica per i profughi** » (149), d'iniziativa del senatore Gherbez e di altri senatori;

« **Normativa organica per i profughi** » (240), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:
« **Normativa organica per i profughi** »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Normativa organica per i profughi », d'iniziativa dei senatori Gherbez, Bacicchi, Berti, Corallo, Flamigni, Giovannetti, Maffioletti, Modica, Morandi, Sestito e Stefani e « Normativa organica per i profughi », d'iniziativa dei senatori Mancino, De Vito, De Giuseppe, Colombo Vittorino (V.), Tonutti, Gusso, Beorchia, Agrimi, Forni, Avellone, Di Lembo, Fimognari, Giust, Santalco, Bonifacio, Riggio, Ricci, Codazzi, Lapenta, Fallucchi e Nepi, per i quali il Senato ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

B A R S A C C H I, *relatore*. Onorevoli senatori, nella scorsa legislatura il Senato approvò il disegno di legge avente per oggetto: « Normativa organica per i profughi ».

Questo progetto non poté ottenere l'approvazione della Camera perchè l'iter legislativo fu interrotto dallo scioglimento anticipato del Parlamento.

L'articolato di questo disegno di legge nella sua originaria formulazione aveva avuto una lunga elaborazione da parte di tutte le forze politiche ed era stato approvato dopo un approfondito esame.

L'attuale testo licenziato dalla 1ª Commissione, oltre che tener presente quella stesura, ha accolto gli emendamenti proposti dal Governo e si è avvalso del fattivo concorso di tutti i settori politici.

Nella nuova stesura si è tenuto conto delle esperienze di studiosi ed operatori sociali che si sono occupati delle complesse vicende dei cittadini italiani che cambiamenti politici hanno costretto ad un forzato rientro in patria, ma soprattutto, di fronte alla disagiata situazione nella quale questi profughi si sono venuti a trovare, si è tenuta presente l'affermazione che sia nel campo internazionale che in quello interno hanno avuto i valori della personalità umana. L'assistenza ai profughi vittime di nuovi assestamenti politici, più o meno giustificati, non può non essere tenuta in considerazione in un'Italia che ha ratificato i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani pertinenti ai profughi e rifugiati politici in genere e dei propri cittadini che, in caso di pubbliche sciagure, hanno diritto ad un'adeguata assistenza. In questo quadro la definizione dello *status* del profugo si avvicina a quello che gli accordi internazionali garantiscono a quanti, per vicende politiche, vengono a trovarsi improvvisamente privi di sostanze, di lavoro. Ma il disegno di legge non si limita a porre rimedi a particolari avvenimenti di questo tipo, ma intende provvedere per ogni simile evenienza, presente o futura, che imprevedibili circostanze possono determinare per modo che si possa, in ogni caso di rientro improvviso di nostri connazionali, provvedere con la dovuta tempestività alla loro assistenza ed al loro reinserimento nel tessuto economico e sociale del paese.

D'altra parte nelle relazioni che accompagnano i due disegni di legge comunicati alla

Presidenza del Senato il 20 luglio 1979 dai senatori Gherbez ed altri ed il 12 agosto 1979 dai senatori Mancino ed altri, si ravvisa la precisa volontà di tutti i firmatari che il testo che dovrà oggi essere approvato dal Senato della Repubblica sia strumento legislativo completo atto a risolvere in via definitiva i problemi dei profughi, lasciati insoluti dai vuoti provocati dalle varie leggi approvate fino ad oggi nel momento delle relative scadenze.

Questo testo unificato ed integrato disciplina in maniera più completa le categorie e le pone al riparo dagli inconvenienti causati appunto dalle precedenti confuse norme emanate per tutelare i profughi provenienti dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, dall'Egitto e più recentemente dall'Etiopia e da altri paesi africani e del Medio oriente.

Il suo articolato, dopo un accurato e comune lavoro di ricerca, dispone norme per la identificazione dello *status* di profugo, gli interventi assistenziali di prima necessità e gli interventi per i profughi disoccupati. Dispone altresì norme per la ripresa di attività artigianale, commerciale, industriale e professionale. Precisa le modalità di provvidenze varie: ripresa dell'attività scolastica, assistenza scolastica, equipollenza dei titoli di studio, dispensa dalla ferma di leva, assegnazione di alloggi, riscatti, precisazioni su particolari categorie di profughi, rilascio delle attestazioni delle autorità consolari, decorrenza dei termini di abrogazione di norme in contrasto con la presente legge.

Per tutto quanto sopra e nella considerazione della lunga attesa e delle esigenze di questa vasta categoria di cittadini si confida nell'approvazione da parte dell'Assemblea del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D I V A G N O , sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proposte di legge indicate all'ordine del giorno, concernenti la « Normativa organica per i profughi », riproducono

come è noto integralmente, nel testo a suo tempo approvato dal Senato, il disegno di legge presentato dal Governo nella sesta e nella settima legislatura e, quindi, decaduto per l'anticipata fine delle stesse.

L'iniziativa risponde ad un preciso impegno assunto dal Governo verso il Parlamento in occasione delle numerose proroghe della legislazione vigente resesi necessarie dato il carattere temporaneo e settoriale delle leggi succedutesi dall'immediato dopoguerra ad oggi e tende ad una disciplina organica della materia.

Il termine che si è voluto attribuire al provvedimento di disciplina organica va inteso non tanto con riferimento ad una normativa di organi e di strutture, quanto ad una legge che viene a colmare gli inconvenienti derivati sul piano operativo dalla legislazione disorganica e settoriale sopraccennata.

Tale carattere vale a delineare i rapporti tra la presente normativa e le iniziative legislative all'esame del Parlamento sulla riforma dell'assistenza, specie per quanto riguarda, nella materia, le competenze statali e regionali che rimangono quelle fissate dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decreto delegato 24 luglio 1977, n. 616.

L'autonomia della presente normativa rispetto alla legislazione assistenziale in genere è determinata soprattutto dal carattere eccezionale della prima, volta a fronteggiare situazioni ed esigenze assistenziali di particolare natura nei confronti dei connazionali che si sono venuti a trovare dall'immediato dopoguerra nella necessità di rimpatriare, perdendo beni ed averi, da territori già assoggettati alla sovranità dello Stato italiano ed, in seguito, da territori esteri nei quali si erano verificate situazioni tali da non consentire agli stessi la permanenza in quei paesi.

Ciò spiega, in primo luogo, il carattere di frammentarietà della legislazione in materia, che di volta in volta ha previsto provvidenze per cittadini che rimpatriavano da determinati paesi, nonchè il sistema seguito di sottoporre a limitazioni temporali le

varie leggi introduttive o modificatrici delle provvidenze.

Dall'applicazione di tale principio è derivata la ripetuta necessità, da parte del Parlamento, di procedere all'emanazione periodica di leggi di proroga.

La presente normativa si ispira invece al principio di prevedere un preordinato e stabile sistema di norme che si applicano ai connazionali già residenti in un qualsiasi paese estero nel quale eventi di varia natura abbiano determinato nei confronti degli stessi la necessità del rimpatrio accertata e dichiarata in base ad una apposita procedura.

Viene seguito, inoltre, il principio della limitazione temporanea dell'applicazione delle singole provvidenze legata al periodo di tempo trascorso dalla data dell'esodo e alla natura delle provvidenze stesse.

Il sistema sopra delineato corrisponde all'esigenza di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente opportuna in materia di leggi destinate a particolari categorie di cittadini, assicurando fra gli stessi una più scrupolosa parità di trattamento, ma evitando di incidere al di là del necessario e *sine die* sulle condizioni della generalità della popolazione.

Premesse tali preliminari considerazioni, ritengo di dover a questo punto precisare che nella corrente legislatura il Governo non è formalmente presente con una propria iniziativa legislativa in quanto è sembrato opportuno non appesantire l'iter parlamentare con la presentazione di un nuovo disegno di legge.

D'altronde, una nuova iniziativa del Governo non avrebbe potuto che recepire integralmente il testo approvato dal Senato, come già operato con le due proposte parlamentari all'esame, anche al fine dell'utilizzo della procedura semplificata prevista dall'articolo 81 del Regolamento del Senato.

Devo altresì far presente, per completezza di riferimento, che a suo tempo era stato concordato con la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri interessati che nel corso dei lavori parlamentari il Ministero dell'interno, che avrebbe assunto la rappresentanza del Governo, avrebbe proposto ed il-

lustrato alcuni emendamenti ritenuti opportuni, o perchè determinati dall'esigenza di modificare il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura o perchè apparsi migliorativi del precedente testo governativo.

A questo punto, però, e sempre nell'intento di non frapporre ulteriori intralci ad una disciplina che per le sue ben note rilevanti implicazioni di ordine sociale si appalesa quanto mai urgente, il Governo non ritiene di dover insistere su quelle richieste di emendamenti che non sono state accolte dalla Commissione e si pronuncia, pertanto, a favore dell'approvazione da parte dell'Assemblea del testo del provvedimento così come elaborato dal comitato ristretto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI PROFUGO

Art. 1.

(Titolari dei benefici)

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:

- 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
- 2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
- 3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
- 4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1) e 2) e 3);

5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purchè profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

(E approvato).

Art. 2.

(Presupposti della qualifica)

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati profughi, ai sensi del numero 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano po-

tuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.

I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.

I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dichiarativi dello stato di necessità — emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

(E approvato).

Art. 3.

(Categorie escluse)

I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in

qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o di Enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 34 della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

(Riconoscimento della qualifica di profugo)

Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Per le provincie di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale.

I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data di cui al primo comma.

Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 38.

Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:

- 1) le generalità complete;
- 2) la località di attuale residenza in Italia;
- 3) il territorio di provenienza;
- 4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.

(È approvato).

TITOLO II

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI PRIMA NECESSITÀ

Art. 5.

(Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo)

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1 spetta all'atto del rientro in patria una indennità di lire 500.000 *pro capite*.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario *pro capite* di lire 8.000 giornalieri per 45 giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla Prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

(È approvato).

Art. 6.

(Ricoveri in istituti)

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1, che abbiano superato il 60° anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5, la priorità al ricovero in idonei istituti.

(È approvato).

Art. 7.

(Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero)

Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Alatri, Aversa, Marina di Carrara, Napoli, Tortona e Trieste, nonché dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle Regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

Detta indennità compete anche ai profughi di cui al precedente articolo 6 all'atto della cessazione del ricovero.

(È approvato).

Art. 8.

(Erogazione di sussidi straordinari)

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di 45 giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

(Stato di bisogno)

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, e debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.

I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il

profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.

(È approvato).

Art. 10.

(Finanziamento della spesa)

Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 11.

(Interventi assistenziali integrativi)

Le Regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi di quelli di prima necessità onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.

Le Regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi di quelli attuati dallo Stato per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al primo comma sopprimere le parole: « nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza ».

11.1

Al primo comma sopprimere le parole:
« di quelli di prima necessità ».

11.2

Al secondo comma sopprimere le parole:
« di quelli attuati dallo Stato ».

11.3

BARSACCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARSACCHI, *relatore*. Si tratta di emendamenti soppressivi che si concretano in modifiche di natura formale.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DIVAGNO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Art. 12.

(Comunicazioni ai comuni)

Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle Regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessità effettuati a favore dei profughi.

(È approvato).

TITOLO III

INTERVENTI PER I PROFUGHI
DISOCCUPATI

Art. 13.

(Assunzioni obbligatorie)

Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge e debbono essere mantenuti al lavoro fino al raggiungimento del minimo pensionabile.

Nelle assunzioni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa richiamata nel comma precedente.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli appartenenti alle altre categorie

protette obbligatoriamente occupati nonchè, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.

(È approvato).

Art. 14.

(Personale insegnante)

Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro per gli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonchè negli Istituti italiani di cultura, ed ai quali sia riconosciuta la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, per l'insegnamento per il quale sono in possesso di titolo di abilitazione e di studio valido ai sensi delle vigenti norme, nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale. Essi sono utilizzati anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.

Il personale di cui al presente articolo è assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

(È approvato).

Art. 15.

(Personale non insegnante)

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro per gli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonchè negli Istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, è assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e se-

condaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

(È approvato).

Art. 16.

(Decadenza del diritto)

Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a 4 anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

TITOLO IV

RIPRESA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

Art. 17.

(Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività)

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.

Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni o dalla data

del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.

Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

(È approvato).

Art. 18.

(Esercizio di attività di notaio)

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.

I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Nella rubrica sostituire le parole: « di attività », con le altre: « della professione ».

18. 1

Al primo comma, terza riga, sostituire la parola: « attività », con le altre: « la professione ».

18. 2

BARSACCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARSACCHI, relatore. Rinuncio alla illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DIVAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18. 2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 19.

(Farmacisti profughi)

Per i profughi di cui all'articolo 1 che nel paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1, già titolari di farmacia nel paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una

farmacia — nei limiti di disponibilità della pianta organica — previo accertamento della iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

Il profugo perseguitato politico già titolare di farmacia all'estero, cui non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti.

Non possono essere comunque conferite ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purchè iscritti all'albo.

Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Al primo comma sostituire la parola: « attività », con le altre: « la professione ».

19.1

LA COMMISSIONE

BARSACCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARSACCHI, relatore. Rinuncio alla illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 20.

(Conferimento di farmacie)

I profughi di cui all'articolo 1, che nel paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Al primo comma sostituire la parola: « attività », con le altre: « la professione ».

20.1

LA COMMISSIONE

BARSACCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARSACCHI, relatore. Rinuncio alla illustrazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DIVAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 21.

(Licenza di vendita di generi di monopolio)

Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile

a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.

(È approvato).

Art. 22.

(Autotrasporto di persone o di cose)

I profughi di cui all'articolo 1, che nei paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autostrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel paese di provenienza.

(È approvato).

Art. 23.

(Rivendite di giornali)

I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attività in qualsiasi comune, purchè nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio.

Le Commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore.

(È approvato).

Art. 24.

(Ripresa dell'esercizio di attività agricola)

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare

che non svolgevano attività diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950, n. 144, e 11 marzo 1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi statali e regionali, nonchè ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attività non agricola e in deroga alla composizione del nucleo familiare, purchè si impegnino ad esercitare l'attività agricola come attività principale nei successivi dieci anni, pena la revoca dei benefici ottenuti.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Al primo comma, quart'ultima riga, dopo la parola: « dalle », aggiungere l'altra: « altre ».

24.1

Al primo comma, terz'ultima riga, dopo la parola: « regionali », inserire le altre: « relative ai coltivatori diretti ».

24.2

BARSACCHI, relatore. Domando di di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARSACCHI, relatore. Rinunzio ad illustrarli.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DIVAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 25.

(Agricoltura e fondi rustici)

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresì ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.

L'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina sarà limitato alle passività accertate dagli organi regionali competenti per territorio.

Ai profughi coltivatori diretti, singoli o associati, sono concessi benefici secondo l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine, anche se soltanto l'acquisto e la trasformazione siano risultati onerosi.

L'articolo 2 di cui al comma precedente, si applica anche ai coltivatori diretti, che abbiano subito più di una calamità nel periodo di cinque anni.

All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(E approvato).

Art. 26.

(Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina)

Alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 provvedono le Regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, quest'ultima direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche.

Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiari potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura:

BERTONE, segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « quest'ultima », con le altre: « La Cassa per la formazione della proprietà contadina opera ».

26.1

LA COMMISSIONE

BARSACCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARSACCHI, relatore. Rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 26.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 27.

(Finanziamenti)

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale ed artigianale, e

che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.

(È approvato).

Art. 28.

(Esenzioni doganali)

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare.

Il beneficio dell'esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purchè gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.

(È approvato).

Art. 29.

(Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette)

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.

(È approvato).

TITOLO V

PROVVIDENZE VARIE

Art. 30.

(Ripresa dell'attività scolastica)

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.

A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-

legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

(*E approvato*).

Art. 31.

(*Assistenza scolastica*)

Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e delle università statali o abilitati a rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o abilitati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

I posti gratuiti riservati nei convitti e negli istituti, di cui alle lettere a), b) e g) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche in deroga alle norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel primo comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo 3273 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di po-

sti gratuiti agli alunni di cui sopra, che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari indicati nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno accademico dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge citata.

(*E approvato*).

Art. 32.

(*Equipollenza dei titoli di studio*)

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.

Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emana-zione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

(*E approvato*).

Art. 33.

(*Dispensa dalla ferma di leva*)

I profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi del servizio militare,

possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di età.

(*E approvato*).

Art. 34.

(*Assegnazione di alloggi*)

La Regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all'articolo 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera *b*), dello stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

(*E approvato*).

Art. 35.

(*Riscatti*)

I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.

Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 36.

(Particolari categorie di profughi)

Sono considerati profughi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge anche i conazionali che sono emigrati nello Zaire in data successiva alla insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 1968, limitatamente al periodo 30 giugno 1960-24 maggio 1968.

Lo stesso principio viene applicato ai conazionali che siano emigrati in Paesi per i quali si sia verificata analoga situazione.

(È approvato).

Art. 37.

(Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari)

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonché le certificazioni dell'esercizio dell'attività professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.

(È approvato).

Art. 38.

(Decorrenza dei termini)

I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa presentando domanda entro un anno dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.

(È approvato).

Art. 39.

(Abrogazione di norme)

Ogni disposizione di legge in contrasto o comunque incompatibile con le norme della presente legge è abrogata.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento con senso di responsabilità e per un atto di doverosa solidarietà con i profughi che sono stati così lungamente trattati male dai Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni. Dirò subito che il provvedimento che stiamo per approvare arriva in Parlamento tardi e male; tardi, lo abbiamo già detto numerose volte quando abbiamo approvato nel 1979 i provvedimenti per l'indennizzo definitivo che si concedeva ai profughi. Dopo tanti provvedimenti frammentari, come ha detto anche lei, onorevole Sottosegretario, finalmente si arrivò nel 1979 alla liquidazione degli indennizzi ma anche in quell'occasione noi, pur votando a favore, segnalammo le nostre ragioni di protesta e di critica. I profughi avevano ricevuto per anni degli acconti vivendo male, di stenti, ma il Governo li aveva trascurati per ragioni che non si riescono a comprendere, anche a distanza di tanti anni. La tardività di quei provvedimenti evidenziava una grave responsabilità da parte dei Governi che si sono succeduti in questi ultimi 30 anni e che avevano trascurato per tanto tempo questa categoria di cittadini benemeriti che avevano sacrificato tutta la loro vita ad un'attività intensa di lavoro all'estero e che poi in Ita-

lia sono stati trattati e ricompensati così male. In quell'occasione, nel determinare l'indennizzo, bisognava provvedere anche alla legge quadro che da anni, come lei ha riconosciuto, giaceva in Parlamento senza riuscire a vedere la luce e che soltanto oggi finalmente, dopo 30 anni, stiamo per approvare. Quindi oggi siamo sinceramente lieti che si riesca ad addivenire ad una qualificazione organica dello *status* di profugo, così come è previsto nell'articolo 1 con le varie formulazioni in esso contenute; e vediamo ugualmente in senso positivo questa possibilità di reinserimento dei profughi nella vita economica e produttiva del paese in tutti i settori, commercio, artigianato ed agricoltura. Ma quello che ci soddisfa, onorevole Sottosegretario, è che questa volta si prevede anche la possibilità di accedere all'alloggio e alla casa. Nel 1979, personalmente, ho presentato un emendamento nel quale chiedevo che gli indennizzi che erano stati previsti (una parte per contanti, una parte dilazionata con mutui, eccetera) potessero essere utilizzati anche per l'acquisto della casa. Quell'emendamento fu respinto con argomenti speciosi. Oggi con soddisfazione vedo che viceversa avete inserito negli articoli 34 e 35 questa possibilità che due anni fa avevate negata. Sono lieto di questo ripensamento al quale siete pervenuti. Sembrava veramente assurdo che non si pensasse a quel bene, di prima necessità, che è l'alloggio, la casa. Ma in quel momento, con una frase anche imprecisa, si parlava di mutui « fondiari » volendosi invece far riferimento ai mutui industriali, poichè si voleva incentivare le attività industriali e non prevedere l'acquisto di abitazioni. Io segnalai queste cose ma la legge rimase così come era stata formulata. Quindi era tempo che il Governo finalmente si ricordasse di questi cittadini che hanno onorato la patria all'estero con il proprio lavoro e che invece non sono stati ugualmente onorati in patria allorché sono rientrati per avvenimenti non certamente dipendenti dalla loro volontà.

Non posso però non soffermarmi un momento, con parole, se mi si consente, di com-

mosso apprezzamento, sui nostri connazionali che sono stati così brutalmente cacciati dalla Libia senza poter recuperare niente dei propri beni: perfino il denaro che avevano addosso fu loro sequestrato nel momento dell'imbarco. Questi connazionali che sono rientrati in patria umiliati sono poi finiti in quei noti campi di concentramento; e finalmente vedo che si è orientati nell'articolo 7 verso l'eliminazione di tali campi. Non so, onorevole Sottosegretario, se lei è mai andato a visitare uno di questi campi. Pochi mesi fa noi abbiamo visitato il campo della Canzanella a Napoli dove vivono in condizioni veramente miserevoli alcune centinaia di profughi in baracche uniche, senza riscaldamento, con un piccolo cucinino e con 10.000 lire al mese. La prego di prendere nota di questa mia segnalazione: questa povera gente vive ancora in un campo di concentramento con 10.000 lire al mese, che, peraltro, da otto mesi non riceve; e dovrebbe vivere con questo piccolo indennizzo. Ci aguriamo che ella voglia prendere nota di queste osservazioni.

Positivi invece sono naturalmente gli argomenti previsti nel titolo IV che riguarda il reinserimento e in particolare il reinserimento nell'agricoltura; devo dire, peraltro, con profonda amarezza, che il reinserimento in agricoltura sarà, ahimè, molto difficile per le vicende che tutti conosciamo, per la crisi che esiste nell'agricoltura per effetto di quella famosa legge dei fondi rustici che da dieci anni si dibatte tra Parlamento e Corte costituzionale e che ancora oggi è ferma alla Camera, creando disordine nel mondo agricolo; per questo non so questo riconoscimento di coltivatori diretti che attribuiamo, in questa legge, agli eventuali agricoltori, quale efficacia e quali risultati positivi possa dare agli aspiranti.

Non possiamo neanche sottovalutare che le provvidenze indicate in questa legge sono certamente modeste, direi irrisorie tenuto conto della svalutazione monetaria; per cui mentre stiamo approvando questa legge quelle famose 500.000 lire di contributo non serviranno neanche per le prime necessità. Ma ancora più difficile sarà il reinserimen-

to nelle attività produttive se teniamo conto della crisi economica, della disoccupazione, della difficoltà di quelle stesse aziende che sono in vita, nel commercio e nell'artigianato; non so come questi profughi potranno iniziare la nuova attività con le modeste provvidenze che vengono loro assegnate.

Ecco perchè, signor Ministro, ho detto all'inizio che questa normativa per i profughi arriva tardi e male. Arriva tardi dopo che questi nostri connazionali hanno dovuto vivere di stenti per molti anni e arriva male per l'insufficienza delle provvidenze previste che non consentono ai profughi di poter agevolmente reinserirsi nella vita economica e sociale del paese.

Votiamo comunque a favore perchè intendiamo con il nostro voto favorevole esprimere la nostra più viva solidarietà e il nostro più vivo apprezzamento per questi nostri connazionali, ai quali siamo legati da rispetto e da ammirazione e che ci auguriamo possano perdonare coloro che per incapacità, per vendetta o per malafede li hanno così lungamente trascurati.

G H E R B E Z . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G H E R B E Z . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questa è la terza legislatura, in cui in Parlamento si presenta la materia oggi in discussione ed è la seconda legislatura, in cui il Senato affronta e porta a conclusione l'esame di una proposta di legge sulla normativa organica per i profughi poichè — come è stato del resto rilevato — la crisi governativa e le elezioni anticipate hanno impedito l'approvazione definitiva della Camera di un provvedimento su un problema seriamente affrontato in questa sede.

Avremmo voluto risolvere molto prima questo problema ed è per questo che immediatamente, alla ripresa dei lavori dell'VIII legislatura, abbiamo proposto il testo, attorno al quale abbiamo lavorato insieme con impegno e serietà, attraverso un la-

voro comune approfondito ed attraverso un'intensa discussione in questo ramo del Parlamento (lo stesso ha fatto del resto la Democrazia cristiana). Il nostro Gruppo considera questa come una legge positiva ed utile, poichè mette ordine in una materia finora sommariamente regolata (in modo nè sufficiente, nè corrispondente alle esigenze) da una serie di norme di legge tra loro stesse non armonizzate nè coordinate, spesso contraddittorie, lacunose e frammentarie. Il nostro Gruppo ritiene questa legge estremamente necessaria per stabilire finalmente i criteri che devono regolare la prima assistenza, ma anche l'inserimento nella vita, nel lavoro, nella produzione e in genere nella società, dei nostri concittadini che sono stati costretti, o possono esserlo nel futuro, per motivi che stanno al di fuori della loro volontà o delle loro scelte, ad abbandonare i vari paesi, in cui si sono trasferiti con i loro beni, con le loro famiglie, per viverci, per lavorarci, per portare la loro esperienza, oppure costretti ad abbandonare le terre passate all'amministrazione di altri Stati, in cui cioè la sovranità dello Stato italiano è venuta a cessare.

Il nostro Gruppo esprime soddisfazione perchè questa legge finalmente e di nuovo è potuta arrivare al giorno della sua approvazione in questo ramo del Parlamento, ma ritiene necessario e doveroso ribadire l'opportunità che si faccia tutto il possibile, sia da parte delle forze politiche presenti nell'altro ramo del Parlamento, sia da parte del Governo, perchè anche la Camera prenda i necessari provvedimenti per affrontare presto il progetto in sede definitiva, per accoglierlo quanto prima al fine di poter rendere operanti le norme contenute in questo progetto prima possibile. Sono anni infatti che i nostri rimpatriati ci chiedono con insistenza di approvare presto queste norme legislative che possono consentire loro di usufruire della qualifica di profughi a tutti gli effetti, perchè possano disporre presto di una sistemazione logistica, per ricostruire il prima possibile le loro famiglie e l'intimità familiare (abbiamo numerose famiglie di rimpatriati dislocate in più sedi, in

Italia); di poter avviare presto un'attività imprenditoriale o agricola; di poter evitare gli esistenti cavilli burocratici, che non consentono a tanti l'inserimento; di poter disporre di sussidi straordinari in caso di particolari situazioni e necessità; di poter comunque diventare soggetti alla pari nella nostra società e non di vivere invece di assistenza, spesso in situazioni umilianti, come è avvenuto per coloro che sono rimasti rinchiusi nelle baracche di legno per decenni sul Carso triestino.

Un anno fa abbiamo approvato un'altra legge importante sugli indennizzi per beni abbandonati. È una legge utile e necessaria anch'essa. Ma forse lo è anche di più questa poichè affronta i problemi di ceti di profughi meno abbienti, più esposti alle difficoltà ed alla indigenza e che hanno bisogno di tutta la solidarietà nazionale e di tutto il nostro appoggio, sia per le prove che essi hanno dovuto subire di carattere ambientale e psicologico, ossia di carattere morale, sia perchè, tornando dall'estero, devono riprendere dall'inizio un'altra volta a costruire la propria vita, una vita dignitosa, per sè e per i propri familiari: e ciò non è facile.

Pertanto, nell'auspicare che anche l'altro ramo del Parlamento faccia presto e che non sorgano nuove difficoltà, nuovi cavilli, ripensamenti, o che so io, che potrebbero ancora ritardare la definitiva approvazione di questa legge, sin da ora il nostro Gruppo invita il Governo e le altre sedi preposte a predisporre con immediatezza quanto si renderà necessario per passare alla parte attuativa di questa legge; invitiamo cioè il Governo a pensarci fin da questo momento, perchè gli interessati non debbano attendere altri lunghi anni prima di ottenere i benefici di questa legge.

Credo che in questa sede, inoltre, non possa mancare un richiamo al Governo anche perchè quanto stabilito dalla legge sugli indennizzi per i beni abbandonati sia realizzato con procedure più sollecite, più snelle, in tempi ristretti di quanto in realtà non stia avvenendo. E lo stesso va detto per quanto è previsto dal trattato di Osimo,

che riguarda i cittadini rimpatriati dalla ex zona B. Non può essere che un nostro rimpatriato debba attendere anni prima di vedersi accolta la domanda di risarcimento da parte degli uffici di un certo Ministero competente. E questo riguarda migliaia di persone. Ebbene, coi tempi che corrono, con la concorrenza che c'è, con la svalutazione in corso, eccetera, qualora uno voglia investire in una qualsiasi attività o in qualsiasi modo voglia adoperare un certo importo, inevitabilmente perde ingenti parti del possibile realizzo, per questi continui rimandi, disguidi, cavilli burocratici che sorgono. E più si attende, più si rimanda l'evasione delle pratiche, più il danno per i singoli diventa notevole ed evidente.

Credo che vada ricordata in questa sede pure l'opportunità affinché il Governo provveda presto a prendere provvedimenti idonei, atti a sanare la situazione e la disparità di trattamento che esiste nel campo dei profughi tra coloro che appartengono alla categoria regolata dalla legge sugli indennizzi per i beni abbandonati e coloro che invece appartengono alla schiera di quanti sono tutelati dai decreti accolti in seguito alla ratifica del trattato di Osimo e, ancora, tra coloro — in realtà sono pochi, ma esistono — che sono rimasti fuori da ogni tutela da questo punto di vista ed i cui beni sono legati alle disposizioni degli accordi di Udine.

Si ricorderà che il 12 dicembre 1979 in quest'Aula i senatori De Giuseppe per la Democrazia cristiana, Barsacchi per il Partito socialista, Fassino per il Partito liberale e la sottoscritta hanno presentato un ordine del giorno, che il Governo aveva fatto proprio, in questo senso.

Quando questo impegno sarà attuato? Tutto è rimasto lì e siamo già ad un anno e mezzo di distanza. È auspicabile che il Governo si dia da fare e ci dia un'assicurazione in merito; ed è auspicabile pure che il Governo ci dichiari l'impegno per la organizzazione di tutto il necessario al fine di attuare in tempi brevi la normativa su questa materia per superare le difficoltà con

cui devono fare i conti i nostri rimpatriati dall'Africa o dalla Jugoslavia.

Il nostro voto favorevole di oggi è accompagnato da questa preoccupazione e dalla richiesta che il Governo si esprima in concreto con delle misure attuative immediate.

P A V A N . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A V A N . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, finalmente, con il provvedimento alla nostra approvazione, possiamo avere una nuova normativa organica relativa ai profughi dalle diverse nazioni, mettendo così fine a quella finora vigente, per lo più frammentaria, perchè emanata sempre sotto la pressione dell'urgenza e del contingente, nei momenti dolorosi dell'espatrio dei connazionali. Materia senz'altro delicata e complessa, ma che comunque ha trovato nel testo licenziato dalla Commissione una sintesi organica, rispondente alle diverse esigenze di coloro che, anche in tempi non troppo lontani, si sono trovati costretti a dover affrontare un nuovo ambiente che, se è stato per alcuni anni anche il loro, o comunque dei loro padri, è profondamente cambiato.

È da considerare positivamente questa normativa non solo perchè prevede provvidenze a favore dei connazionali espatriati da territori esteri per il loro immediato inserimento ma anche perchè prevede il loro pieno inserimento nel contesto socioeconomico del nostro paese. Riteniamo importante quindi la parte che prevede particolari agevolazioni per riprendere l'attività artigianale, agricola, professionale, di pubblico dipendente, di insegnante, proprio perchè si porta il profugo a sentirsi integrato a pieno titolo nella società, perchè egli vede che vengono a lui offerte le condizioni per il suo pieno sviluppo, per poter essere partecipe della costruzione del nostro mondo sociale. Sono cittadini che spesso hanno portato la nostra cultura e la nostra tradizione, la nostra laboriosità e la nostra tecnica in

terre bisognose di tutto e di tutti, che hanno permesso ad esse un nuovo tipo di relazioni internazionali, che hanno aiutato a costruirsi la loro indipendenza e che quindi non possono essere abbandonati o messi in condizioni di inferiorità solo perchè hanno avuto la sfortuna di essere espulsi da coloro che avevano aiutato e con i quali avevano costruito la loro vita.

Quanto previsto dalla legge in esame è sì un riconoscimento a questi nostri connazionali di alcuni loro diritti, ma è anche l'assolvimento di un dovere che il Parlamento e la nazione intera hanno nei loro confronti. Il Gruppo della Democrazia cristiana, come è stato pienamente partecipe alla formulazione di questa normativa sia presentando un proprio disegno di legge a firma dei senatori Mancino ed altri sia collaborando alla elaborazione del testo unificato, così oggi esprimerà il voto favorevole per la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 149 e 240, con il seguente titolo: « Normativa organica per i profughi ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi** » (955)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morandi. Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che giunge oggi all'esame dell'Aula vi arriva con talune innovazioni rispetto al testo presentato dal

Governo. Ciò non di meno resta pur sempre un provvedimento privo di efficacia e che va valutato dunque per quello che esprime ed in sostanza è. A questo riguardo mi permetto di richiamare l'attenzione su tre punti. Sembra sbagliato anzitutto per quanto attiene alle sue finalità; infatti la questione dell'occupazione dei non vedenti secondo noi — e non credo soltanto secondo noi — può e deve risolversi sicuramente con un'altra politica e in primo luogo partendo dalla necessità di applicare con rigore tutti gli strumenti legislativi esistenti in favore della occupazione dei portatori di *handicaps*. Vorrei anche cogliere l'occasione per sottolineare che i ritardi e le insufficienze presenti nell'applicazione delle leggi esistenti a questo riguardo hanno creato un destino ben difficile per i non vedenti e non soltanto per loro. Si è costruito in sostanza un ghetto entro il quale i non vedenti sono assunti (anche se poi troppo spesso vengono rigettati) prevalentemente come telefonisti o massoterapisti. E ciò mentre è dimostrato dalle esperienze di altri paesi che con l'impiego di tecniche pedagogiche adeguate è possibile ampliare la professionalizzazione e sviluppare le capacità dei non vedenti onde garantire loro impieghi diversi e nello stesso tempo minori fenomeni di rigetto.

Vorrei dire, partendo da questo primo punto, che nessuno dunque può essere tratto in inganno dalla natura e dai contenuti della legge che abbiamo in esame. Ancora una volta devo dire che quando affrontiamo la fascia dei problemi che investe la materia più complessiva dei cittadini portatori di *handicaps*, incombe sopra le spalle — in questo caso mi riferisco alle spalle del Parlamento — il peso negativo dei ritardi, determinatisi per mancanza di volontà politica, nella approvazione della legge generale in materia di assistenza.

D'altra parte vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che una delle affermazioni fondamentali su cui spesso ci si è trovati d'accordo in quest'Aula riguarda appunto la necessità di determinare una politica globale, fondata sopra un insieme di provvedimenti legislativi raccordati tra di loro e volti a garantire il diritto allo studio, alla acquisizio-

ne delle professionalità, e dunque il diritto al lavoro degli handicappati, inteso come condizione insostituibile per l'inserimento pieno degli stessi nella società.

A proposito di questa questione non basta più sottoscrivere ordini del giorno, ma in forza della Costituzione bisogna legiferare per garantire la parità dei diritti a tutti i cittadini, ivi compresi quelli disgraziatamente portatori di *handicaps*.

In secondo luogo, poi, il provvedimento all'esame si presenta ambiguo rispetto alle reali esigenze di tutela dell'occupazione di tutti gli addetti agli opifici. Rispetto ai problemi generali dell'occupazione questa può apparire una questione di poco conto, ma proprio perchè le motivazioni che hanno spinto il Governo a presentare il testo (poi modificato dalla Commissione) facevano leva su questa questione, bisogna rendersi conto che anche su questo aspetto c'è molto da dire: per raggiungere l'obiettivo indicato dal Governo occorre ben altro.

In terzo luogo, siamo di fronte ad un provvedimento che, nonostante le modifiche, risulta assai equivoco soprattutto nei riguardi di una politica, che pure era stata sviluppata, cioè quella dello sfoltimento della selva degli enti inutili e quella, più volte rimbalzata nelle discussioni parlamentari, della necessità di fare il punto sul modo come anche gli enti non inutili spesso sono gestiti. Mi riferisco esplicitamente alla pratica inveterata del ricorso a gestioni commissariali a lunga scadenza: non mi riferisco all'ente in esame che tuttavia sembra avviarsi a divenire tale, ma per dire come in certi casi tali gestioni sono ormai a vita. L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è infatti retto da un commissario da 13 anni e ciò nonostante esso sia sorto nel 1934; da allora sono passati 46 anni e tuttora si continua con questa gestione, come se in tutto questo tempo nel nostro paese nulla fosse accaduto.

Non mi sottrarrò, sia pure rapidamente, dal documentare ed argomentare nel prosieguo dell'intervento queste mie dichiarazioni che per ragioni di brevità ho fatto in modo assai reciso. Vorrei solo richiamare l'attenzione, qualora si volesse assumere un solo dato come punto di riferimento e di valuta-

zione, sul fatto che, mentre il disegno di legge prevede una spesa di 4 miliardi ed 823 milioni, in Commissione — e credo che verrà confermato anche in questa sede — ci veniva dichiarato dal rappresentante del Governo che per fronteggiare la situazione del dissesto dell'ente occorrevano 18 miliardi. Questo vuol dire, signor Presidente, che lei e noi ci dobbiamo preparare tra non molto a ridiscutere in quest'Aula un altro intervento legislativo. Tanto più se si vorrà affrontare e sanare veramente una situazione che non sarà sanata certamente con il provvedimento che si varerà questa sera.

Mi si potrà rispondere, tra l'altro, che le modifiche e le innovazioni portate al testo originale impegnano inevitabilmente ad un ritorno di discussione su questo stesso argomento, tanto più che nel testo presentato a maggioranza dalla Commissione si prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo dovrà presentare una proposta.

Voglio segnalare al senatore Murmura, che sostituisce il relatore, che il termine « proposta » non mi sembra corrispondere al modo di concepire i termini entro i quali il Governo può essere impegnato ad assumere delle responsabilità. Ma non è soltanto questa la ragione che indurrà a tornare presto ad una discussione sopra questa legge. Detto per inciso: mi sembra già strano che per una legge che ha un grande valore per certi versi, ma che ha dei limiti oggettivi, il Parlamento sia chiamato ripetutamente a tornarvi sopra, in quanto non è in grado nel momento in cui l'affronta di dare uno sbocco definitivo al problema.

Infatti, non soltanto per amore di documentazione ma anche per sottolineare il valore di una mia dichiarazione fatta in precedenza, l'intervento in esame si limita a stanziare 4.823 milioni; una cifra che copre soltanto il disavanzo dell'Ente fino al 1978 e che non potrà far fronte ai disavanzi che l'Ente ha accumulato negli anni 1979-1980 (se ho ben capito, l'ordine di grandezza dovrebbe essere di 13 miliardi).

A mio avviso, come ho già detto, questo elemento da solo dovrebbe far riflettere sul modo in cui si legifera. Ma se a ciò si giunge

— devo dirlo con franchezza — è perchè non solo non si è voluto tener conto di alcune nostre obiezioni che io giudico (così come le hanno recepite anche alcuni colleghi di altra parte) serie e documentate, ma soprattutto perchè mi è parso e mi pare che, pur con dei problemi, non si sia voluta approfondire la ricerca al fine di individuare vie e prospettive concrete, tali davvero da sbloccare definitivamente una situazione assai incancrenita e da troppo tempo insostenibile.

Si è invece preferito seguire una strada che non risolve nulla, che impasticcia ancora di più le cose, introducendo innovazioni che sembrano più affidate alle vocazioni del rinvio, piuttosto che volte ad assumere decisioni capaci di aprire la via ad un progetto reale di riorganizzazione.

Infatti non si sono voluti sciogliere i due nodi di fondo che connaturano questa questione: da una parte non si è voluto andare chiaramente alla soppressione dell'Ente e ciò nonostante il fatto che già nel 1967 lo stesso Governo, con un suo disegno di legge (n. 4029) lo avesse proposto. Allora lo fece con una motivazione esplicita: l'Ente aveva dimostrato già a quel tempo di aver mancato agli scopi istituzionali. In secondo luogo — ed è questo che ci preoccupa maggiormente — non si è voluto assumere un chiaro e fermo impegno di tutela dell'occupazione. È questo lo spirito che ci anima anche perchè, tra l'altro, questo è un tema che è rimbalzato di continuo in Commissione. Credo che la Commissione abbia fatto bene a ricercare tutte le vie per raggiungere la maggiore disponibilità di elementi onde poter giungere poi ad una conclusione; semmai quello che contesto è appunto la conclusione. Devo dire che ciò affermo non perchè siamo stati messi in minoranza ma per altra ragione. Credo infatti che non si sia tenuto sufficientemente conto delle proposte interessanti che pur furono presentate anche dall'attuale commissario dell'Ente, a cui certamente va riconosciuto — non vorrei essere nei suoi panni — una eredità di situazioni insostenibili che egli cerca di affrontare, nella latitanza del Governo, come può, ma che secondo me appare impotente, per ragioni oggettive, a risolvere. Non si è, altresì, te-

nuto conto sufficientemente della disponibilità dei sindacati, dichiarata in molte occasioni sia pure con talune diversità al loro interno, di voler partecipare alla delineazione di un piano di ristrutturazione. Ed è questo il nodo centrale che mi permette poi di andare verso la conclusione.

Senza un piano di ristrutturazione che faccia leva e sull'intervento finanziario dello Stato e su un uso corretto del patrimonio di cui l'Ente dispone credo che una via di sbocco non sarà resa possibile.

È su questi nodi dunque che si è sviluppato il dibattito in Commissione e che qui ovviamente si ripropone; ma ciò è avvenuto sulla base di due logiche che si sono poste a confronto: in primo luogo la linea che ha fatto capo e che ha guidato le forze della maggioranza. Questa logica faceva leva su questi argomenti: occorre approvare la legge e decidere comunque i finanziamenti altrimenti si blocca il credito bancario. Questo è vero ma io dico che analoghi argomenti furono sostenuti già nel 1972 quando si dettero 70 milioni per coprire i disavanzi dell'epoca e quando nel 1975 con gli stessi argomenti si intervenne con 1 miliardo per ripianare e mettere in condizioni l'Ente di poter affrontare con maggior salute il suo divenire. Si aggiungeva anche: se si chiude l'Ente diventa inevitabile lasciare al loro destino gli opifici e di conseguenza gli operai che vi lavorano, quindi lo spettro della disoccupazione e della chiusura di ogni possibilità di soluzione.

In sostanza si è voluto far intendere che chi chiede lo scioglimento dell'Ente si assume automaticamente la responsabilità della disoccupazione. Qui siamo di fronte ad un tasso di irresponsabilità difficilmente qualificabile. La verità è che si è tentato di scaricare sui lavoratori responsabilità che non sono certamente loro. E noi non lasceremo che si giunga a far pagare proprio ai lavoratori colpe che non sono loro ma semmai di chi ha permesso che si determinasse questa situazione.

È per questo che abbiamo presentato in Commissione emendamenti che avevano ed hanno il segno di modificare strutturalmente, nel profondo, il testo iniziale. È, qui,

attraverso i nostri emendamenti che si individua la logica che sta alla base delle nostre posizioni.

Mi permetta, signor Presidente, e mi permettano i colleghi, di illustrare brevemente questo progetto. Tra l'altro sarà tempo risparmiato nel momento in cui andremo ad esaminare l'articolato e quindi gli emendamenti stessi. Tanto più che ammaestrato dalla discussione in Commissione mi appare chiaro che, per la natura concatenata di questi emendamenti, qualora fosse respinto il primo emendamento, scatterebbe sugli altri il meccanismo regolamentare delle preclusioni. Utilizzo perciò questa possibilità anche perchè è attraverso l'illustrazione degli emendamenti che si può avere l'idea dei contenuti e della « filosofia » di un piano che consentirebbe di affrontare e risolvere un problema che per quanto delimitato ha in sé dei valori emblematici.

La nostra proposta si snoda partendo da un punto centrale: lo scioglimento dell'Ente; riprendiamo in sostanza la proposta del Governo cui ho fatto cenno. Tenendo conto delle indicazioni del commissario e di quelle dei sindacati, naturalmente sulla base di una nostra interpretazione, abbiamo cercato di affrontare e risolvere due punti: il primo è l'esigenza di determinare un piano circosanzionato di ristrutturazione degli opifici (per la gestione di questa fase proponiamo un comitato di gestione per indicare l'uso corretto del patrimonio); il secondo è la destinazione degli opifici: noi diciamo che possono diventare stabilimenti militari disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1481 del 1965. A questa nostra proposta il rappresentante del Governo ha obiettato che non vi era la disponibilità del Ministero della difesa in quanto tale Ministero era orientato ad abbandonare altre fabbriche e stabilimenti militari. Non è questo un discorso probante. Per l'opinione che ci siamo fatta sulla base delle proposte presentate dal commissario e dai dati che abbiamo ricavato nel corso della discussione, ci pare che la destinazione degli opifici possa avvenire in forza di legge. Gli stabilimenti diventano stabilimenti militari e ciò è ragionevole visto che essi producono in

prevalenza prodotti e manufatti per le forze militari; ci pare una soluzione naturale tanto più che, se debitamente ristrutturati, non appaiono come fabbriche decotte.

Si è tentato di sostenere che il nostro progetto proprio perchè pone al centro la questione dello scioglimento avrebbe determinato il blocco del credito all'Ente. Vi prego di credere che non riesco a capire questa obiezione. Nei nostri emendamenti, per quanto costruiti con quella logica che pur rapidamente ho descritto, se c'è una cosa sicura è che noi riproponiamo la stessa medesima cifra prevista dal testo indicato dal Governo.

Credo che, detto questo, si debba fare un ultimo richiamo, rapidissimo. Signor Presidente, giunto a questo punto, e pur partendo dalla specificità dell'argomento, mi consenta di aggiungere una considerazione finale. Ancora una volta — secondo noi — si è preferito affrontare un intervento collocandolo fuori da qualunque contesto. E ciò pur trattandosi di una materia la cui complessità ho cercato di descrivere. Si tratta appunto di come la società e lo Stato affrontano il problema degli handicappati e delle loro famiglie. È passata in buona sostanza, per l'ennesima volta, la propensione per l'intervento frantumato. E con ciò sembra a me che si delineino fenomeni di riflesso assai gravi: l'indebitamento e la frantumazione di una politica che garantisca completamente il diritto allo studio e al lavoro e un modo di legiferare che ostacola l'inserimento degli handicappati nella società. E ciò dico facendo due soli richiami: tutto questo avviene con buona pace delle tanto conclamate affermazioni sulla parità dei diritti per tutti i cittadini e, tristemente, ancor più con buona pace di chi ha dichiarato che l'anno internazionale dell'handicappato sarebbe stata l'occasione per affrontare globalmente questi problemi. Temo proprio che tutto questo finirà con la solita carrellata retorica e inconcludente di convegni mentre i problemi resteranno quelli che sono, cioè irrisolti. In questo modo è certo che non si risponderà alle vere esigenze dei cittadini e anche l'anno dedicato agli handicappati, che avrebbe potuto essere l'occasione per affrontare in modo organico un com-

plesso di provvedimenti (ivi compreso quello che stiamo discutendo), finirà per essere una occasione perduta.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A, *f. f. relatore.* Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, urgentemente chiamato a sostituire il relatore ammalato, non posso che ringraziare la Commissione, e soprattutto i senatori Vernaschi e Morandi, per l'impegno che, in collaborazione con il rappresentante del Governo, hanno posto per tentare le più idonee soluzioni per dare certezza di vita e non di mera esistenza agli opifici dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ponendoli nelle condizioni di soddisfare esigenze di lavoro cui ciascuno di noi non può che essere particolarmente attento, soprattutto quando si opera in un momento assai difficile della vita economica com'è l'attuale della nostra patria.

Questo ringraziamento, oltre che sentito, era doveroso anche perchè, pur se al voto finale si è stati divisi e contraddistinti tra maggioranza e minoranza, si è offerta al Governo e allo stesso Ente nazionale di lavoro per i ciechi l'indicazione della via da percorrere per consentire il riesame della posizione e della situazione e per tentare la realizzazione di possibilità operative che ne rendano la vita migliore ed economicamente più valida.

È per questo che la maggioranza della Commissione ha ritenuto porsi in un'ottica di serenità e di serietà; di serietà perchè ha previsto la concessione di un contributo e di serenità offrendo all'ente la possibilità, attraverso la normativa contenuta nell'articolo 2, di rivedere ed esaminare le sue possibilità operative, sottoponendo il lavoro e le proposte del commissario all'esame di una commissione, la cui composizione potrebbe essere integrata attraverso il voto di questa Aula, senza proclamare sin d'ora la morte anticipata dell'Ente. Ritengo che l'intendimento dei colleghi del Gruppo comunista, qui illustrato dal senatore Morandi, sia leg-

germente contraddittorio. È difficile sostenere e richiedere contributi da parte dello Stato, certamente condizionati anche al mercato creditizio e per un periodo limitato di tempo, dopo aver annunciato la morte del beneficiario. Sarebbe leggermente difficile ed a mio modesto avviso anche parzialmente illogico sostenere e dettare una norma di questo tipo. È per questo che nel confermare il parere favorevole sul complesso del disegno di legge e nel dichiarare la mia opposizione, che è stata del resto l'opposizione della maggioranza della Commissione, agli emendamenti che hanno come primo firmatario il senatore Morandi, sottoporro all'Assemblea due proposte di modifiche: una al secondo comma dell'articolo 3 nel senso di aggiungere nella commissione un rappresentante dell'Unione italiana ciechi che, per la sua esperienza, per essere questo Ente nazionale di lavoro per i ciechi deputato a dare lavoro a questa categoria di nostri concittadini, ritengo abbia giusto titolo e possa offrire un contributo concreto per l'indicazione delle soluzioni e per l'utilizzazione del patrimonio che non è dato soltanto — giova ripeterlo — dagli opifici più o meno decotti, ma anche da altre realtà immobiliari che possono essere più utilmente utilizzate.

Al terzo comma, sempre dell'articolo 3, al secondo rigo, laddove si legge: « presenterà una proposta al Parlamento che tenga conto della » (è quasi un messaggio, una dichiarazione che non ha il carattere di un articolo legislativo), potrebbe scriversi — ed è questa la mia proposta —: « riferirà al Parlamento con una relazione sulle reali possibilità dell'Ente », per dare a questa relazione concretezza e non semplicemente la forma di una proposta che non so come potrà essere dal Governo presentata se non attraverso un disegno di legge, il che non sarebbe neanche corretto e puntuale.

Il nostro augurio è che queste proposte consentano che questa relazione suggerisca o determini il convincimento che questi lavoratori non vedenti possano avere sicurezza nel mantenimento del posto di lavoro. Noi, comunque, nel dare il voto favorevole e nel rinnovare i sentimenti del nostro apprezzamento

per il lavoro svolto dai colleghi Vernaschi e Morandi e per il contributo del Governo, il quale ha pure portato alla Commissione i risultati di una serie di contatti avuti con vari organismi e da cui è emersa l'impossibilità, ad esempio, di altri Ministeri a gestire gli opifici dell'Ente, nel dire questi sentimenti, dichiaro che il voto favorevole è, altresì, ispirato dalla esigenza di dare razionalità e operatività economica a questo organismo.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D I V A G N O, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, d'iniziativa governativa, che viene sottoposto alla vostra attenzione, è inteso a fronteggiare, come è noto, le esigenze finanziarie dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Ritengo doveroso innanzitutto dare atto alla Commissione affari costituzionali ed al suo Presidente di avere svolto un esame approfondito del provvedimento anche attraverso incontri informali con il commissario dell'Ente e le rappresentanze sindacali, al fine di potere accertare se sussistano fondati motivi perchè l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sia mantenuto in vita nonchè verificare come risolvere il problema della occupazione delle maestranze attualmente impiegate.

Come è stato messo in luce nella relazione della Commissione, sono stati affrontati i complessi problemi che, al di là di un intervento finanziario finalizzato ad esigenze di ripiano di bilancio, si presentano sia per accertare se « l'Ente abbia ancora una sua ragione d'essere e svolga la propria attività in armonia con la legislazione vigente e con gli indirizzi più volte affermati dal Parlamento in tema di handicappati », sia al fine di risolvere i problemi della ristrutturazione dell'Ente per consentire allo stesso di far fronte alle esigenze della produzione in un momento, quale l'attuale, particolarmente difficile per l'attività imprenditoriale in genere in campo nazionale.

In altre parole si tratta di due distinti ordini di problemi: uno relativo alle finalità dell'Ente, in relazione all'attuale quadro assistenziale; l'altro, di natura eminentemente tecnica, di efficienza di strutture e di attrezzature, nonchè di eventuali scelte di nuovi settori di produzione.

Ma la verifica delle possibilità di realizzazione dei fini sopraesposti si impone mediante la soluzione del secondo ordine di problemi concernenti le strutture dell'Ente.

Ed in tal senso vanno intese le sostanziali modifiche apportate dalla Commissione al testo del provvedimento che trovano il Governo pienamente consenziente.

L'istituzione di una commissione che accerti le reali possibilità dell'Ente di corrispondere ai suoi fini d'istituto attraverso una indispensabile ristrutturazione dello stesso è indubbiamente opportuna, ed è anche opportuna la conseguente modifica della parte relativa al finanziamento che finalizza l'istituzione del fondo di dotazione, anzichè alle ordinarie esigenze di tesoreria, alla ristrutturazione delle aziende dipendenti.

Signor Presidente, le chiedo di poter rispondere, così come ha fatto il senatore Morandi anticipando le motivazioni a base degli emendamenti presentati in Commissione e riproposti in Aula, alla filosofia degli emendamenti presentati. Il Governo si è opposto a questa filosofia, pur dando atto dello sforzo per poter arrivare a conciliare due esigenze purtroppo divergenti: quella di assicurare il lavoro a circa 600 lavoratori e quella di garantire i mezzi all'Ente per poter assicurare questo lavoro, di poter avere la possibilità di ristrutturare questi opifici e avviarli verso una situazione di maggiore plausibilità economica e nello stesso tempo di decidere sulle sorti dell'Ente. Questo non è possibile.

Dal dibattito della Commissione è emerso chiaramente che, per ragioni di carattere giuridico che sono ineccepibili, non è possibile — come il senatore Morandi ha previsto nei suoi emendamenti — prevedere prima lo scioglimento dell'Ente, poi sostanzialmente il finanziamento dell'Ente stesso, quindi una commissione che spossessa il liquidatore — con il commissario liquidatore, previsto dal

primo emendamento del senatore Morandi — di attribuzioni che non possono essere a lui sottratte in quanto sono attribuzioni che derivano dalle leggi dello Stato, ai fini di stabilire la destinazione degli immobili e del patrimonio dell'Ente stesso.

Il Governo ha ritenuto di opporsi a questi emendamenti, non perchè guidato da una filosofia opposta o da una filosofia che porta a risolvere caso per caso i problemi senza portarli in una cornice più vasta per una soluzione definitiva, che non sia solo una soluzione temporanea e congiunturale, ma per motivi che il Governo stesso ha già espresso in Commissione e che conferma in Assemblea, cioè di assoluta inapplicabilità, alla stregua della nostra legislazione, di quanto previsto dagli emendamenti proposti dal senatore Morandi.

Per questo mi associo a quanto detto dal presidente Murmura, quando ha parlato del nobile sforzo che maggioranza e minoranza hanno fatto per pervenire a quello che rimane lo scopo e il traguardo che vogliamo raggiungere, cioè avere, nei tempi minimi consentiti, la possibilità di ristrutturare le aziende, di metterle su di un binario di produttività diverso, ma nello stesso tempo di accertare se l'Ente può continuare a vivere così come in questo momento è o se ha bisogno di essere modificato o abolito.

Il Governo ha apprezzato la proposta della Commissione e conferma il suo impegno di riferire al Parlamento; e qui sono d'accordo con il senatore Murmura sulla modifica da apportare per una più precisa definizione dell'articolo 3, nel senso che il Governo si impegna a comunicare al Parlamento con i mezzi opportuni le determinazioni alle quali esso giungerà dopo aver sondato le possibilità esistenti di dare una maggiore plausibilità economica ai beni, alle attività industriali dell'Ente, entro sei mesi. Questa è la migliore maniera per manifestare la volontà del Governo di venire incontro alle finalità che anche lei, senatore Morandi, si proponeva e si propone con la presentazione degli emendamenti, che peraltro non riteniamo applicabili per ragioni di compatibilità legislativa.

Sulla base di tali brevi considerazioni, onorevoli senatori, ribadisco l'avviso favorevole del Governo all'approvazione del provvedimento, nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali, accettando le modifiche proposte dal presidente Murmura nel suo intervento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

FASSINO, segretario:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.323.507.000 a ripianamento del disavanzo di amministrazione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi al 31 dicembre 1978.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FASSINO, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è posto in liquidazione e il suo scioglimento dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. A tale scopo il Ministero dell'interno nomina con decreto un Commissario liquidatore entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

1.1 **MORANDI, BERTI, STEFANI, MAFFIOLETTI, FLAMIGNI**

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Morandi, se, dopo le osservazioni del relatore e del Governo, insiste nella votazione del suo emendamento.

MORANDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore

Morandi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

FASSINO, segretario:

Art. 2.

Per la ristrutturazione delle aziende dipendenti, è concesso un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni.

La somma di cui al precedente comma sarà rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in due annualità, da iscriversi nei bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FASSINO, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per provvedere ad un piano di ristrutturazione delle aziende dipendenti dall'Ente e per definire la destinazione del suo patrimonio è nominata con decreto del Presidente del Consiglio una commissione ministeriale per la gestione formata da un rappresentante del Ministero dell'interno, della Difesa, del Tesoro, dal Commissario liquidatore e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.

Tale commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà determinare il piano e le condizioni per la ristrutturazione delle aziende dell'Ente che dovranno diventare stabilimenti militari di

sciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481. Dovrà altresì stabilire quali beni patrimoniali sono necessari per lo svolgimento del piano, anche in termini di economicità, e quali vengono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in cui sono situati.

La sede centrale dell'Ente in Roma è trasferita al patrimonio dello Stato. I lavoratori dipendenti delle aziende dell'Ente saranno inquadrati in un ruolo speciale del Ministero della difesa.

Sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge saranno disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'interno lo scioglimento dell'Ente, la destinazione del patrimonio, il passaggio del personale dell'Ente ai ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio e il rapporto di committenza tra l'amministrazione statale e le aziende predette finalizzandolo alla tutela dell'occupazione ».

2. 1 MORANDI, BERTI, MAFFIOLETTI, STEFANI, FLAMIGNI

P R E S I D E N T E. La votazione di questo emendamento è preclusa dalla reiezione dell'emendamento 1. 1.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente è tenuto a presentare al Ministero dell'interno il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2.

Tale piano è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, presieduta dal commissario dell'Ente e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti e

da due rappresentanti del Ministero dell'interno.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà una proposta al Parlamento che tenga conto della reale possibilità dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di corrispondere ai fini di istituto anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per il raggiungimento dei suddetti fini è istituito un fondo di dotazione di lire 4.823.507.000 ».

3. 1 MORANDI, BERTI, MAFFIOLETTI, STEFANI, FLAMIGNI

Al secondo comma, dopo le parole: « lavoratori dipendenti », aggiungere le altre: « , da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi ».

3. 2 LA COMMISSIONE

Al terzo comma, sostituire le parole: « presenterà una proposta al Parlamento che tenga conto della reale » con le altre: « riferirà al Parlamento con una relazione sulle reali ».

3. 3 LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. La votazione dell'emendamento 3. 1 è preclusa dalla reiezione dell'emendamento 1. 1.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D I V A G N O , sottosegretario di Stato per l'interno. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 2, presentato dalla Commissione.

221ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1981

M O R A N D I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R A N D I. Dichiaro di votare a favore di questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3.2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo l'articolo 3 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 3.0.1. Se ne dia lettura.

F A S S I N O, *segretario:*

Art. ...

« All'onere di lire 4.823.507.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti destinati a "Censimenti ISTAT generali" per lire 1.300.000.000, "Riforma dell'editoria" per lire 2.000.000.000 e "Riforma dell'assistenza" per lire 1.523.507.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

3.0.1 MORANDI, BERTI, STEFANI, MAFFIOLETTI, FLAMIGNI

P R E S I D E N T E. Anche la votazione di questo emendamento è preclusa dalla reiezione dell'emendamento 1.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

F A S S I N O, *segretario:*

Art. 4.

All'onere di lire 4.823.507.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti destinati a « Censimenti ISTAT generali » per lire 1.300.000.000, « Riforma dell'editoria » per lire 2.000.000.000 e « Riforma dell'assistenza » per lire 1.523.507.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M O R A N D I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R A N D I. Solo perchè resti agli atti: dalle cose dette nel mio intervento è evidente che il Gruppo che io rappresento voterà, come ha fatto in Commissione, contro il testo ora esaminato ed approvato.

P A V A N. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A V A N. Il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara di votare a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E. I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanza

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F A S S I N O, segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza di un articolo, comparso il giorno 11 aprile 1979 sul « Corriere di Caracas », dal titolo « Tra i documenti di Pecorelli indizi per decine di inchieste », in cui si afferma che « la documentazione sequestrata nella redazione di OP, nell'appartamento di Mino Pecorelli e nelle due cassette di sicurezza intestate al pubblicita assassinato si va via via rivelando, man mano che i giudici procedono all'esame delle varie carte, una inesauribile fonte di *notitiae criminis* ».

Nello stesso articolo viene precisato che i giudici Sica e Mauro « sembrano essersi definitivamente orientati verso quattro diversi settori di indagine: il ramo assicurazioni, Arcaini junior, il petrolio e, con meno convinzione, il traffico di armi ». Si afferma, altresì, che il Pecorelli avrebbe ricevuto, poco prima di essere assassinato, il signor Vincenzo Cafari, il quale gli avrebbe offerto

una serie di servizi-rivelazioni su alcuni « retroscena relativi a compagnie assicurative ». Nello stesso articolo, a proposito della pista del petrolio, si fa riferimento ad un procedimento in corso presso il Tribunale di Civitavecchia che vedeva imputato Giuseppe Giudice, « figlio di un ex ufficiale superiore della Guardia di finanza ».

Gli interpellanti chiedono, altresì, di conoscere:

1) se le notizie di cui sopra, pubblicate da un organo d'informazione venezuelano pochi giorni dopo la morte del Pecorelli, erano a conoscenza dell'autorità giudiziaria italiana;

2) chi ha fornito le notizie all'organo di stampa sopra indicato, a chi appartiene la proprietà del « Corriere di Caracas » e se ad esso sono interessati comunque i servizi di sicurezza del nostro Paese;

3) se l'autorità giudiziaria italiana ha sentito come testimone il signor Vincenzo Cafari, e quando;

4) quali iniziative la Procura di Roma ha preso, indipendentemente dai progressi fatti nelle indagini per scoprire i responsabili dell'assassinio di Pecorelli, sulle numerose *notitiae criminis* — come le definisce il giornale venezuelano — che non possono non essere emerse dall'analisi dei documenti in possesso di Pecorelli e nello svolgimento delle indagini relative al suo assassinio.

(2 - 00243)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F A S S I N O, segretario:

SPANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Premesso che la paralisi dei servizi amministrativi, che, ritardando l'invio delle indennità accessorie per i dipendenti all'estero, nonchè delle somme necessarie per l'esercizio delle strutture, minaccia il funzionamento della rete diplomatica e con-

solare preposta all'assistenza della collettività emigrata, degli operatori economici e culturali, l'interrogante chiede che il Governo, di fronte ai disservizi che recano grave danno all'utenza, adotti i necessari provvedimenti per risolvere i problemi sottostanti alla situazione creatasi, sulla scorta di quanto già stabilito — con legge n. 38 del 1979 — per gli operatori in servizio nei Paesi in via di sviluppo.

(3 - 01201)

SPADACCIA, STANZANI, GHEDINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Sica, era a conoscenza ed in possesso della copertina di OP pubblicata da « Candido » e, in caso di risposta positiva, se abbia fatto qualcosa, e cosa, o se — come è avvenuto per altri importanti documenti — se la sia tenuta nel cassetto per un anno e mezzo senza far nulla.

(3 - 01202)

CALARCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che, il 13 ed il 29 gennaio 1981, due « DC-9 » dell'ATI in servizio sulla tratta Roma-Reggio Calabria, dopo l'atterraggio notturno, sono andati fuori pista oltre la testata per cause che ancora non sono state ufficialmente comunicate;

che, nonostante le reiterate sollecitazioni della direzione dell'aeroporto, le interrogazioni parlamentari e soprattutto i due gravi incidenti sopra riferiti che per puro miracolo non si sono risolti in altrettante sciagure, la direzione di « Civilavia » non ha proceduto a tutt'oggi al collaudo del sistema Vasis già installato sulla pista n. 15 dell'aeroporto di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro intenda o meno aprire un'inchiesta nei confronti di « Civilavia », anche in riferimento alla mancata consegna alla direzione dell'aeroporto della pista n. 15, già ultimata da molti mesi.

L'interrogante fa, inoltre, presente che, nella deprecabile ipotesi di un mancato sol-

lecito intervento per il collaudo del Vasis, non gli resterebbe altra strada da seguire che quella di adire la Procura della Repubblica di Reggio Calabria perchè valuti in sede penale concrete ipotesi di reato a carico della direzione di « Civilavia ».

(3 - 01203)

ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei trasporti e della difesa ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — In merito alla da tempo progettata costruzione dell'aeroporto internazionale di Napoli e tenuto conto che la Corte dei conti ha recentemente annullato tutti gli atti precedentemente emessi, in merito, dai vari Ministri dei trasporti, l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda procedere ad un rapido, generale riesame dell'intera questione, allo scopo di definirla con la massima sollecitudine, ricollegandola in quel quadro organico in cui essa fu collocata dall'iniziativa dell'Ente autonomo Volturno.

(3 - 01204)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BAUSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Il signor Aldo Manni, nato a Firenze il 10 ottobre 1916 ed abitante in località Antella (Firenze), via Romanelli 54, da tempo ha avuto rapporti commerciali con la Libia, prima come comproprietario della ditta « Nova Alfa » (proprietà sua e di suo fratello) e poi, dal 1972, come rappresentante di diverse aziende prevalentemente locali e di modeste dimensioni (fabbriche di lumiere, elettrodomestici, scaldabagni, eccetera).

Il suo ultimo viaggio iniziò il 13 giugno 1980 e, dopo tre giorni di permanenza a Tripoli, esattamente il 16 giugno, fu sottoposto « a fermo » per informazioni.

Tale notizia fu portata da altri italiani, suoi colleghi di lavoro, al loro ritorno in Italia. Da allora, e cioè ormai da oltre sei mesi, i familiari non hanno più avuto nè

notizie dirette, nè precise informazioni indirette. Essi si sono rivolti inutilmente sia al Ministero, sia all'Ambasciata italiana a Tripoli, sia all'Ambasciata libica a Roma.

Da voci raccolte nella ricerca di informazioni, sembra che l'episodio del Manni non sia il solo, ma che anche altri cittadini italiani siano detenuti in Libia senza possibilità per i familiari di ottenere loro notizie.

Ove ciò rispondesse al vero, sarebbe motivo di ancor più grave preoccupazione, particolarmente tenendo conto di non dimenticati episodi di criminalità politica causati nel nostro Paese da cittadini libici.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

- 1) quanti e chi siano i cittadini italiani detenuti in Libia;
- 2) quali siano i motivi della detenzione;
- 3) quali siano, in particolare, le notizie relative al signor Aldo Manni e quali passi il Ministro intenda effettuare a salvaguardia dell'incolumità personale e della libertà di un concittadino all'estero del quale mancano notizie da oltre sei mesi.

(4 - 01671)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per alleviare lo stato di grave disagio della popolazione siciliana che, in questi giorni, viene duramente colpita dall'imperversare del cattivo tempo, caratterizzato da eccezionali neviccate e dal fortissimo vento che ha provocato ingenti danni, soprattutto in agricoltura.

L'ambiente agricolo siciliano è sconvolto: molti danni si riscontrano in modo particolare nelle serricole, in special modo in provincia di Trapani; negli allevamenti sono stati registrati moltissimi decessi di animali, dovuti ad assideramento e ad impossibilità di soccorso e di foraggiamento, dato l'isolamento forzato di molte zone.

Numerosi porti siciliani sono stati gravemente danneggiati dalle forti mareggiate e

migliaia di barche e motopescherecci sono affondati, specialmente in provincia di Trapani, come a San Vito Lo Capo, a Castellammare del Golfo e nelle isole vicine come Pantelleria, Favignana, Marettimo e Levanzo, che sono prive di strutture portuali idonee a fronteggiare il mare tempestoso e che, anche in periodi di non eccezionale cattivo tempo, evidenziano la necessità di opportuni interventi per permettere la sopravvivenza ed il vivere civile della popolazione che, con idonee strutture portuali, vedrebbe assicurata la ricettività delle navi che trasportano i beni essenziali alla vita della popolazione locale, condizione primaria per lo sviluppo del turismo che rimane una delle uniche risorse e fonte di lavoro.

A tutte dette calamità bisogna aggiungere la mancanza di energia elettrica in cui viene a trovarsi continuamente tutta la regione siciliana, e particolarmente la zona occidentale, che arreca notevolissimi danni e grave disagio alla popolazione che viene a trovarsi in una condizione assolutamente insostenibile.

(4 - 01672)

CALARCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il decreto istitutivo del corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative (decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1969) stabiliva l'ammissione del suddetto corso alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, senza però prevederne l'equiparazione ad altri corsi di laurea, e che, in conseguenza, è stata preclusa di fatto, a chi lo ha frequentato e lo frequenta, la possibilità di ammissione ai pubblici impieghi, all'esame di abilitazione all'insegnamento ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

considerato che, a tutt'oggi, tale incresciosa situazione resta inalterata e mortifica le legittime aspirazioni degli studenti interessati;

rilevato che gli iscritti al primo anno del corso in questione sono sempre in con-

tinuo aumento a conferma di una linea di tendenza più specialistica negli studi;

visto che altre Università, come quella di Siena, hanno ottenuto quanto chiedono gli studenti di Messina,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'iter più spedito per porre fine ad una situazione a dir poco sconcertante.

(4 - 01673)

DAMAGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che negli ultimi giorni si sono ripetuti a Gela (Caltanissetta) gravi atti di delinquenza di chiara marca intimidatoria, culminati nell'incendio e nel danneggiamento dell'automobile del vice segretario generale del comune e nella vile aggressione all'assessore comunale ai lavori pubblici, gravemente ferito a bastonate da turpi individui, sino ad oggi rimasti sconosciuti;

constatato che ormai esistono tutti i presupposti e gli elementi per rendere drammatica una situazione di per sé assai grave,

l'interrogante chiede di conoscere quale urgente programma si intende adottare al fine di prevenire il ripetersi dei gravissimi episodi di delinquenza e per individuare e colpire con il rigore della legge gli autori ed i mandanti di tali atti criminosi che, da troppo tempo ormai, si susseguono nella città di Gela.

In particolare, l'interrogante chiede di essere concretamente informato sulle misure, non differibili, nè superficiali, da intraprendere per garantire le più essenziali libertà di movimento, di attività economiche ed imprenditoriali, di manifestazioni di pensiero ai cittadini della operosa comunità gelese che vogliono vivere serenamente, che intendono respingere ogni e qualsiasi omerosità e che, pertanto, reclamano legittimamente un serio e concreto intervento delle istituzioni che sia di sostegno in ogni settore all'attività, intelligente e coraggiosa, delle forze dell'ordine — pubblica sicurezza, carabinieri, guardia di finanza — la cui presenza deve essere quantitativamente rinforzata perchè la criminalità arrogante possa essere de-

finitivamente stroncata nei suoi delinquenti comportamenti.

(4 - 01674)

MEZZAPESA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero non ha incluso il porto di Mola di Bari nel piano delle opere marittime da finanziare nel prossimo esercizio.

Tale porto, con decreto ministeriale n. 542 del 28 giugno 1908, fu classificato ai fini del rifugio nella I categoria, sicchè tutte le spese relative alla sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio sono a totale carico dello Stato, ex articolo 6 del regio decreto 2 aprile 1885, numero 3095, e pertanto esso non rientra tra i porti previsti dalla lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che ricadono nelle competenze regionali.

Già dal 12 maggio 1975 il sindaco del comune di Mola chiedeva il finanziamento dei lavori per il completamento del braccio del molo di levante, lavori previsti dal piano regolatore del porto.

Intanto, ad aggiungere ulteriori disagi alla già difficile situazione, è intervenuto il maltempo abbattutosi sulle coste adriatiche pugliesi nei giorni scorsi, che ha, tra l'altro, provocato l'affondamento di un motopeschereccio.

L'interrogante chiede, pertanto, che il Ministero intervenga per risolvere i gravi problemi del porto di Mola di Bari e per ridare serenità e fiducia ai numerosi operatori — armatori e marinai — interessati alla sicurezza delle strutture portuali di Mola.

(4 - 01675)

GHERBEZ, BACICCHI. — *Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che dai locali del museo della risiera di San Sabba (Trieste), già campo di sterminio nazista ed ora monumento nazionale, è scomparsa la mazza con cui i condannati a morte venivano tramortiti prima di essere avviati al forno crematorio e che al suo posto è stato trovato un volantino nazista:

che tale grave fatto è un attentato alla Resistenza e, nel contempo, una palese dimostrazione dell'insufficiente vigilanza del monumento da parte delle forze dell'ordine, nonché della quasi inesistente opera di prevenzione;

che esso rientra evidentemente nella serie ininterrotta delle azioni fasciste e naziste che si susseguono con insolita frequenza nel capoluogo giuliano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

come si svolgono le indagini per individuare gli autori di tale azione nazista;

quali misure si intendono predisporre per assicurare una corrispondente tutela a salvaguardia del patrimonio storico e documentario esistente nella risiera di Trieste;

se non si ritiene di dover finalmente provvedere a rafforzare realmente gli organici della pubblica sicurezza di detta città, e non solo a sostituire quanti vanno in quiescenza o per varie ragioni vengono trasferiti, nonché a dotare di ulteriori, necessari mezzi e strumenti tecnici le forze dell'ordine.

(4 - 01676)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

F A S S I N O , segretario:

n. 3 - 00517, dei senatori Libertini e Cippellini, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti, della difesa e delle poste e delle telecomunicazioni.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 4 febbraio 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, concernente assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 248 miliardi a completamento del finanziamento delle attività per il 1980 e a titolo di anticipazione per il primo quadrimestre del 1981 (1260).

2. Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984 (1132).

3. Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (1262) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea